



CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50.
Alle Provincie (franco). 2 80,
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.

AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salviesi in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

| GIORNI DELL' OSSERVAZIONE | Barometro ridotto alla Temperat. di 0° R. | Termometro R. ester. al Nord | Igrometro a capello | Direzione del vento | Stato del cielo | Osservazioni fatte ad ore diverse |
|---------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 3 Agosto. { Ore 7 antim. | Poll. 28 lin. 0,8 | + 17, 3° | 19° | N. dd. | Nuvoloso. | Dalle ore 9 pom. del 2 Agosto fino alle ore 9 pom. del 3 Temperat. mass. + 26,2 Temperat. min. + 16,4. |
| » 3 pomer. | » 28 » 0,2 | + 25, 8 | 55 | S-O. m. | Chiarissimo. | |
| » 9 pomer. | » 27 » 11,7 | + 20, 4 | 34 | Calma. | Chiarissimo. | |

ROMA 4 Agosto.

PARTE UFFICIALE

La SANTITA' DI NOSTRO Signore, con Biglietto di S. E. Monsignor Maggiordomo, Prefetto de' SS. PP. AA., si è degnata annoverare tra i suoi Camerieri d' onore di Spada e Cappa il sig. Conte Bernardino Berretti di Udine.

ALTO CONSIGLIO
4. Agosto.

Domani alle ore 12 meridiane si uniranno nelle Sale dell' Alto Consiglio le cinque Sezioni incaricate dell' esame del Regolamento sulla mobilitazione della Guardia Civica.

CONSIGLIO DEI DEPUTATI
Tornata del giorno 5 Agosto 1848.

ORDINE DEL GIORNO.

1. Lettura del Processo Verbale.
2. Discussione sopra tre progetti di legge relativi a straordinarie misure di finanze.
3. Relazione della Commissione per le petizioni.
4. Approvazione del progetto provvisorio per la pubblicazione degli atti.

La Seduta si apre alle ore 12 meridiane.

Il Presidente, STURBINETTI.
Il Segretario, GAMBA.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
DEI CORPI DI TRUPPA

Circolare

Roma 2 agosto 1848.

Il governo economico di ogni Reggimento o Corpo di Truppa, cioè il maneggio di tutto il denaro che per esso si riscuote dall' Erario, e di quello ancora che, sotto qualunque titolo, si ricava dalla sua Amministrazione; la custodia, la conservazione, il mantenimento in buono stato, la distribuzione e l'uso di tutto il materiale inerente agli uomini ed ai cavalli, è affidato in ciascun Corpo ad uno o più Consigli, i quali assumono il titolo di Consigli d' Amministrazione.

La composizione di tali Consigli vuole essere nel modo seguente:

Allorquando un Reggimento di Fanteria trovasi riunito al suo deposito, l'amministrazione principale risieder deve presso il Reggimento medesimo, ed in tal caso il suo Consiglio suol' essere composto

- Del Colonnello Comandante del Reggimento, Presidente;
- Del Maggiore del Battaglione di Deposito incaricato dell' incumbenze di Relatore;
- Di due Capitani membri;
- Del Direttore dei conti, Segretario

Sempre quando un Reggimento di Fanteria trovasi disgiunto dal suo deposito risiede l' Amministrazione principale presso il deposito medesimo: ed in allora il suo Consiglio constar deve:

- Del Maggior Comandante del Battaglione, Presidente;

Del Capitano incaricato dell' incumbenze di Relatore;

Di due Capitani, od in mancanza, di un Capitano e d' un Tenente membri;

Del Direttore dei conti, Segretario.

Nei Reggimenti di Cavalleria, in tempo di pace, sieno essi uniti o disgiunti dal loro deposito, l' amministrazione principale sta di regola ordinaria presso la parte attiva del Corpo; ed in questo caso il suo Consiglio vuol' essere composto

Del Colonnello Comandante del Reggimento, Presidente;

Di un Maggiore incaricato delle incumbenze di Relatore;

Di due Capitani membri;

Dell' Ufficiale pagatore, Segretario.

Ma in tempo di guerra l' amministrazione ora detta rimane presso il deposito; così pure può essere ordinato in tempo di pace allorquando il deposito è disgiunto dal proprio Corpo, ed in questi casi il Consiglio principale si compone:

Del Maggiore incaricato dell' amministrazione il quale assume il comando del deposito come Presidente;

Del Capitano di amministrazione, il quale oltre l' incumbenza di tale carica, assume ed esercita quella di Relatore;

Del Capitano e del Tenente del deposito ed in caso di assenza di uno di essi del Sotto-Tenente, come membro;

Dell' Ufficiale pagatore come Segretario.

Nel corpo di artiglieria l' amministrazione principale risiede presso lo stato maggiore del Corpo, il suo Consiglio deve constare;

Del Comandante del Corpo, Presidente;

Del Maggiore incaricato dell' incumbenze di Relatore;

Di due Capitani, scelti dalle Brigate Campali, o Piazza, membri;

Dell' Ufficiale pagatore come Segretario.

Tutti gli altri corpi di truppa di varia composizione e non aventi deposito ritengono per massima generale l' amministrazione loro concentrata; ed in tal caso il relativo Consiglio vuol essere così composto cioè:

Del Comandante del Corpo, Presidente;

Di un Maggiore, o in mancanza di esso, di un Capitano relatore;

Di due Capitani od in mancanza di essi di un Capitano e un Tenente, o di due Tenenti membri;

Del direttore dei conti, o Ufficiali pagatori, o Ufficiale d' amministrazione, Segretario.

Tutta volta che un Reggimento di Fanteria trovasi disgiunto dal proprio deposito devesi stabilire presso il medesimo un Consiglio eventuale il quale si compone:

Del Colonnello comandante il Reggimento, Presidente;

Di un Maggiore incaricato dell' incumbenza di Relatore;

Di due Capitani membri;

Dell' Ufficiale di amministrazione Segretario.

In egual modo devono operare i Reggimenti di cavalleria ogni qualvolta siano disgiunti dal loro deposito, e che a tenore di quanto si è detto di sopra abbia l' amministrazione principale da risiedere presso il deposito medesimo.

Allorchè due o più Batterie o Compagnie di Artiglieria si trovano insieme riunite in un presidio, il Consiglio principale del Corpo deve curare che sia

istituito presso delle medesime un Consiglio eventuale il quale si comporrà:

Del Comandante locale dell' Arma, ed in mancanza di quest' Ufficiale superiore che ha il comando di esse Batterie, o Compagnia, Presidente;

Di un Maggiore, se esiste o in mancanza di questo un Ajutante, relatore;

Di due Capitani o in mancanza, di un Capitano e di un Tenente, oppure di due Tenenti, membri;

Di un Ufficiale subalterno scelto dal Comandante del Corpo destinato alle funzioni di Ufficiale di amministrazione, Segretario.

Se un Battaglione di Fanteria, due o più Squadroni di Cavalleria trovansi distaccati dal proprio Reggimento, devesi presso ai medesimi istituire un Consiglio eventuale, che si comporrà:

Dell' Ufficiale superiore Comandante, Presidente;

Del Capitano più anziano in grado, incaricato delle incumbenze di Relatore;

Di due Capitani, od in mancanza di essi di un Capitano e di un Tenente, membri.

Di un Tenente o Sotto-Tenente scelto dal Comandante del Corpo destinato a far le funzioni d' Ufficiale d' amministrazione e di Segretario.

Dell' Ufficiale superiore Comandante, Presidente;

Di un Capitano, relatore;

Di un Capitano e di un Tenente, od in mancanza di Capitani, di due Tenenti, membri;

Di un Tenente o Sotto-Tenente scelto dal Comandante del Corpo destinato a fare le funzioni di Ufficiale d' amministrazione e di Segretario.

Se in un Battaglione di Fanteria.

Se per due o più Squadroni di Cavalleria.

Per un drappello di Truppa distaccato dalla parte principale del Corpo, e minore di un Battaglione, se nella Fanteria, e di due Squadroni, se nella Cavalleria, non si ha da istituire verun Consiglio eventuale, stantechè in tal caso l' amministrazione star deve concentrata nell' Ufficiale comandante della Truppa, il quale solo ne è malleadore; e tiene e rende i suoi conti come lo farebbe un Capitano per la propria Compagnia o squadrone.

I Consigli d' amministrazione eventuale in qualunque modo si trovino composti, dipendono sempre dal rispettivo Consiglio principale per tutto ciò che concerne l' amministrazione, e al medesimo render devono i loro conti. L' andamento e l' esecuzione delle diverse operazioni amministrative vengono in ciascun corpo affidati, per la parte che si riferisce alla contabilità in contanti, al direttore dei conti o all' Ufficiale pagatore, Segretario del Consiglio principale, e per la parte che comprende la contabilità in natura, ad un' Ufficiale subalterno. Presso i Consigli eventuali in ciascun Corpo, allorchè istituiti, all' incumbenza di direttore dei conti o Ufficiale pagatore adempie l' Ufficiale d' amministrazione, che fa in tal caso anche da Segretario del Consiglio eventuale, in mancanza di questo quell' altro Ufficiale subalterno per tal fine destinato dal Comandante del Corpo. In quei Corpi nella cui tavola di formazione non apparisce il direttore dei conti o Ufficiale pagatore, ma sibbene l' Ufficiale d' amministrazione solamente, rimangono in essolui concentrate le duplici incumbenze che negli altri Corpi vengono esercitate dai direttori dei

ALTRA DEL 30.

È avvenuto un cambiamento nel nuovo Ministero. Il sig. Marchese Ricci dall'Interno è passato alle Finanze, ed il portafoglio dell'Interno è stato preso dal sig. Plezà piemontese. Malgrado questo cambiamento, il popolo di Torino, che nella giornata del 28 ebbe conoscenza dei membri che formavano il nuovo Ministero, se ne mostrò malcontento, e si condusse in massa sotto il palazzo della Camera de' Deputati affine di gridare e schiamazzare contro i detti membri, ed in ispecie contro i Ministri genovesi: di più esacerbato com'era dalle notizie della guerra, incominciò a rimproverare ai Deputati il loro procedere, poichè invece di occuparsi dei bisogni più urgenti della guerra contro il nemico, avevano perduto nelle passate Sedute un tempo prezioso per prendere delle misure contro Monache e Frati, alludendo all'ultimo progetto di legge riguardante alcune Congregazioni Religiose.

Jeri poi il popolo nuovamente si recò in maggior folla al Parlamento gridando a basso i Ministri, e procurò d'invadere la Camera dei Deputati, al che non riuscì essendosi giunto a tempo di chiuderne le porte. Per fortuna il sig. Ab. Gioberti giunse in questo istante, e arringando il popolo lo persuase a sciogliersi dicendogli, che si sarebbe a tutto provvisto, e ch'egli stesso sarebbe entrato a far parte del nuovo Ministero. Il popolo obbedì e si sciolse tranquillamente.

Intanto eransi già aperte delle sottoscrizioni in alcuni punti della città ad una petizione, con cui il popolo domandava che si sciogliessero le Camere, e che il potere legislativo ed esecutivo si concentrassero nella persona del Re, finchè durano però le attuali circostanze.

La Camera quindi avendo avuto sentore di quante si andava operando in città, uno dei Deputati, il sig. Sineo ne prese seriamente la iniziativa, e propose circa la sera di adottare la seguente deliberazione:

Il governo del Re è investito durante l'attuale guerra dell'indipendenza, di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi per semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, salvare le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni.

Siffatta proposizione ha avuto i voti tutti bianchi in num. di 93, per quanto mi si dice, essendosi astenuti i Deputati contrari dal votare in numero di 40 circa. In conseguenza fin da jeri la Camera dei Deputati è rimasta sciolta.

Affine poi di dare una maggior fiducia al popolo piemontese verso del nuovo Ministero, il Luogotenente del Regno S. A. R. il Principe di Carignano nominò fino da jeri Ministro, ma senza portafoglio, il sig. Ab. Gioberti.

GENOVA 29 luglio.

Jeri venne pubblicato in nome de' nostri Sindaci il manifesto per la formazione della leva ordinaria del 1828 e per le tre straordinarie sulle classi del 1825 1826 e 27. Quanto alla prima il contingente totale della provincia è di 737 uomini, e il parziale di questa città di 282. Riguardo alle leve straordinarie, il contingente provinciale è 182 uomini per le prime due, e di 183 per la terza; la città dee somministrarne 70 per ciascun anno. Questo nuovo armamento, che deve ordinarsi definitivamente entro il venturo settembre, crescerà la nostra armata di 21,000 uomini.

(Pens. Italiano.)

MILANO 28 luglio.

Giungono da Brescia notizie migliori. Pare che l'esercito nostro abbia da jeri mattina alle 10 qualche vantaggio sugli Austriaci.

— Anselmo Guerrieri, membro del Governo Provvisorio, è inviato a Parigi per invocare l'ajuto francese.

— Il cittadino Dott. Ercole Porro accompagna Anselmo Guerrieri nella sua missione a Parigi con mandato del Governo Provvisorio.

Il Governo ha nominato un nuovo Comitato di pubblica difesa con larghissima potestà e lo formano il Generale Fanti, Pietro Maestri, e l'Avvocato Restelli.

(Ital. del Popolo.)

Vista l'urgenza di provvedere alla pubblica difesa: il Governo provvisorio

DECRETA

Il Generale Zucchi è nominato Comandante della Guardia Nazionale di tutta la Lombardia. Milano il 28 luglio 1848.

COMITATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Avviso

Per incarico del Governo, onde prontamente allestire un corpo di cavalleria, si ordina la requisizione delle selle e briglie.

Tutti i possessori dovranno farne tosto la consegna al Comitato, che rilascerà ricevuta. Lo zelo di tutti i cittadini per la difesa della patria non lascerà infruttuoso questo nuovo appello.

Milano 29 luglio 1848.

FAVA, Presidente.

Consigliere LEGNANI, Segretario Generale.

ALLA GUARDIA NAZIONALE

Avviso

La Guardia Nazionale è il primo corpo della Nazione, anzi il suo vero baluardo inespugnabile, però

sempre che sia unito e subordinato. Una parte della medesima venendo mobilitata sarà immediatamente organizzata, e subito dopo partirà per andare a prendere posizione come riserva, ed anche ricorrere ove il bisogno la chiamasse; ma perchè possa essere fatto quale deve veramente essere un corpo destinato a servire di modello alla nazione tutta, non partirà che entro cinque giorni, tempo necessario per provvedere a tutti gli oggetti occorrenti. Conosco lo spirito veramente italiano di tutti quelli che lo compongono, e posso essere certo che sarà mantenuta la disciplina e la pronta obbedienza ai Superiori, senza fare la benchè menoma osservazione, cosicchè sono convinto che mai non proverò il rammarico di dover usare il rigore. Gli uomini d'onore conoscono il loro dovere.

Milano 29 luglio 1848.

ZUCCHI, Generale.

(Dieta Italiana.)

ALTRA DEL 29.

Il Generale Ramorino ai suoi concittadini.

Dal seno dell'Europa attonita sorge un grido di libertà, grido sublime che mandano gli oppressi e che da tutta Italia si ripete.

Da quell'istante, Libertà e Indipendenza è il velle della Lombardia; libertà, indipendenza la sua bandiera.

Intorno ad essa devono raccogliersi e combattere tutti gli uomini generosi, tutti quelli che sentono quanto sia grande il nome di libera patria.

Concittadini! la nostra lotta dev'essere eroica. Ricordiamoci il passato — non ci vinca la difficoltà. — Se cadiamo, la storia almeno scriva la nostra caduta come un trionfo. . . .

I nostri padri furono per secoli continuamente eroi . . . ripigliamo quel posto in mezzo alla grande famiglia europea . . . sacri, eterni sono i nostri diritti.

Italiani! se ci venissero proposti accomodamenti, se ci dicessero che sono suggeriti dal pericolo — non crediamo — ciò è per intimidirci. No . . . combattiamo sino all'ultimo: nulla si conceda, nulla si divida col nemico; soffochiamo le nostre ire, cessino le intestine discordie . . . conquistiamo . . . e la gloria venga ad abitare una volta sotto le nostre tende.

Terribili contro gli oppressori, leviamo fieramente il capo, mostriamo al mondo l'onnipotente energia dell'uomo libero. L'Italia può soccombere, non soggogarsi. . . Ma no, rassicuratevi, miei concittadini! . . . se il pericolo incalza, ne congiunga l'amore della patria . . . e in nome di questa immensa carità giuriamo di morire per l'indipendenza, per l'Italia . . . e Italia sarà libera! (Pensiero Italiano.)

ALTRA DEL 30.

Jeri partì per la Svizzera il duca Antonio Litta allo scopo d'assoldare a proprie spese 5 mila uomini per la salute della patria pericolante.

— Il Comitato di pubblica difesa con Decreto del 29 corrente proibisce a qualunque guardia nazionale di escire dal territorio Lombardo. (L'Alba.)

— Da persone degne di fede arrivate oggi in Milano abbiamo che i passi dello Stelvio, e del Tonale sono benissimo difesi e che non vi hanno timori da quelle parti. (22 Marzo.)

ALTRA DEL 31.

La colonna Antonini e Garibaldi, insieme alla guardia nazionale di Milano, partivano jeri, in numero di 6 mila uomini circa, verso Brescia per difendere quella città. (La Patria.)

CREMONA 30 luglio.

Alle ore 7 e mezza antimeridiane fu attaccata la retroguardia dell'esercito italiano, che si trovava due miglia fuori della città, ed il Duca di Genova che la comandava respinse fortemente l'inimico fino alle sponde dell'Oglio, facendo 1500 prigionieri.

Il forte della nostra armata occupa lo stradale da Cremona a Piacenza. Un corpo di 20,000 uomini fu distaccato per Brescia. (Dieta Italiana.)

MODENA 31 luglio.

Il Commissario straordinario del Governo volendo far pago il giusto desiderio di questa Popolazione di conoscere gli eventi della Guerra, è lieto di poterle annunziare che una persona degna di tutta fede, giunta questa mane da Cremona, recò la consolante notizia di una gloriosa fazione combattuta ieri tra quella città e Piacenza, in seguito della quale gli Austriaci avrebbero dovuto indietreggiare sino all'Oglio, abbandonando sul campo una quantità di morti e feriti, e lasciando oltre a duemila prigionieri in potere dell'Esercito del Re.

Possa questo felice evento rianimare gli spiriti dei prodi nostri Soldati, e far sorgere a difesa della nostra Indipendenza tanti invitti guerrieri, quanti ha figli amorosi la sacra Terra d'Italia!! Viva il Re! Viva l'Esercito! Viva l'Italia!

(Gazz. di Bologna)

— Nel Mirandola il capo d'armata del generale Lichtenstein prosegue inuanti nelle sue requisizioni, recando il guasto alle campagne ed agli abitati. Ieri sera mandò ad intimare al Municipio di

Mirandola la consegna di 4 mila razioni. A Brescello erano adunate molte truppe italiane per agire contro questo Corpo, che scorre il territorio di qua dal Po. A Modena ed a Reggio assicuravasi ieri sera che i Lombardi, sia cittadini che campagnuoli, sorgevano in massa per accorrere in aiuto dell'esercito italiano! (Italia del Popolo.)

PIACENZA 31 luglio.

La Colonna toscana giunta qui alle 3 pomeridiane era in marcia da martedì in poi.

Stamani è arrivato a Codogno Carlo Alberto accompagnato da tutto lo Stato Maggiore.

In questo momento giunge la notizia che Carlo Alberto si dirigeva verso Piacenza e che i Toscani ritornano a Codogno. (Alba.)

PADOVA 31 luglio.

Non vi posso esprimere lo stato spaventevole della nostra infelicitissima città. Non è punto vero il movimento popolare di cui mi parlate, ma v'è grande agitazione negli animi, benchè apparentemente coperta. Gli insulti delle soldatesche sono continui; strappano il sigaro e il cappello, esclamando al solito porco italiano. Un ufficiale, stando all'ingresso del Caffè militare che, appena usciti gli Austriaci in marzo, s'intitolò nazionale, diede uno schiaffo a un giovane, perchè pronunciò questa parola. (Patria.)

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 25 luglio.

ASSEMBLEA NAZIONALE

Tornata del 24.

Lo scanno della presidenza è in principio occupato da M. Giorgio Lafayette, il quale, dopo la lettura del processo Verbale, invita M. Marrast, a venire a prender possesso della presidenza.

M. Armand Marrast accetta l'invito, e pronunzia il seguente discorso del quale riportiamo i seguenti brani più rimarchevoli sulla politica che si propone di professare.

„ . . . La calma e la gravità nelle discussioni sono quasi il segnale esteriore del potere e della dignità d'una grande assemblea. Noi siamo tutti animati da questo sentimento, che, senza dubbio, diventerà più vivo al momento in cui si apriranno i dibattimenti sulla Costituzione, che l'impazienza del pubblico reclama con ogni suo voto.

„ Mercè l'energia da voi spiegata, mercè la ferma e risoluta attività del potere esecutivo, voi potrete appressarvi a quante supreme questioni costituzionali, sì importanti all'avvenire della Repubblica, in mezzo a circostanze più favorevoli, con spirito scevro di certe preoccupazioni, che in questi ultimi tempi potrebbero sconvolgerla e contristarla.

„ La pace non regna solamente nelle vie, ella germoglia egualmente a poco a poco negli animi. L'esacerbamento che ne addusse a sanguinose giornate si va mitigando, lasciandosi assorbire da un bisogno universale di sicurezza, di lavoro, di produzione. La fiducia incomincia a rinascere all'ombra della tranquillità, e le precauzioni da voi prese, come quelle che proseguirete a prendere, faranno alla perfine sparire questa sincope del credito troppo prolungata, e ridesteranno tutte le industriali attività.

„ Certo, non si chiuderanno facilmente tutte le nostre ferite. Oh! ve ne sono alcune che rimarran sempre aperte. L'Assemblea Nazionale ha pagato con un sangue assai generoso il diritto ch'aveva di prendere sotto la sua egida onnipossente la civiltà, l'ordine, e la giustizia. Rifondendo in una stessa espressione di dolori gli onorevoli e prodi colleghi che noi perdemmo, mi sia permesso di dare l'estremo addio al compagno dei nostri giorni di lotta, e di politiche avversità, che l'Assemblea onorò del suo lutto, e che fu oggetto di pianto a noi specialmente, che lunga pezza lo avemmo allato, e potemmo apprezzare l'eccellente cittadino, austero, dolce, affezionato come la stessa amicizia, intrepido come lo stesso coraggio, inflessibile come un principio.

„ La repubblica da lui vagheggiata, non era già una conquista di posizioni ufficiali per un numero ristretto, ma sì bene a suo e nostro avviso, era un istromento di progressive riforme, un mezzo sicuro nelle mani dell'umanità tutta quanta, ond'ella possa perfezionarsi senza sconvolgimenti, avvantaggiare la sorte dei suoi figli, chiamare a quest'opera il concorso d'ogni virtù, d'ogni talento, d'ogni onesta e leale convinzione.

„ La repubblica è il poter collettivo basato sul diritto, ed attuante nelle sue applicazioni il regno della giustizia e dell'eguaglianza. Non è un dominio di pochi, è il comune patrimonio della intelligenza infiammata e fecondata dall'amore.

„ I nostri amici ed io non abbiamo avuto giammai sentimenti diversi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri pre-

ROMA 4 Agosto 1848.

PARTE UFFICIALE

CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Tornata del dì 3 Agosto.

PRESIDENZA DEL SIG. AVV. STURBINETTI
VICE-PRESIDENTE.

La Seduta si apre alle ore 12 e mezzo meridiane.
Sono presenti i Ministri delle Armi, della Polizia, e di Grazia e Giustizia.

Il Presidente. — I Signori Segretari non avendo in pronto i Verbali, se ne farà lettura domani. Intanto si potrà fare l'appello nominale. Risultano presenti n. 68 Deputati.

Essendo la Camera in numero legale la seduta è aperta, e si può discutere.

Campello. — Io sono ben fortunato di venire a questa tribuna per fare una manifestazione, che in parte rassicurerà gli animi dei Cittadini, giustamente agitati. Avendo avuto l'onore di essere ricevuto questa mattina da SUA SANTITÀ, Egli mi ha assicurato, che non avrebbe nessuna difficoltà ad autorizzare il suo Governo a mettere in atto quello che jeri dall'Alto Consiglio, e dal Consiglio dei Deputati fu deliberato. Il Ministero, appena ricostituito, presenterà i progetti di legge. Io spero, che il Ministero, forse dentro oggi stesso, sarà ricostituito. (*Benissimo. Benissimo.*)

Il Presidente. — La Legione civica reduce da Vicenza presentava jeri un indirizzo al Consiglio, che non poté leggersi, perché l'adunanza era sciolta quando fu portato quest'indirizzo. Prego il sig. Segretario a darne lettura.

Il Segretario Gamba lo legge, e riscuote applausi.

Il Presidente. — Io proporrei al Consiglio di fare una risposta per assicurare la Legione Romana, e tutta la Guardia Civica dell'impegno che ha il Consiglio di fare tutto quello che le attuali circostanze reclamano, e di farlo con quella sollecitudine che conviene all'urgenza, ed all'impegno de' Cittadini. Ricorderemo sempre che questa era la legione che nei campi lombardi rinnovava le glorie degli antichi Romani.

Bonaparte. — Domanderei il permesso di chiedere al sig. Ministro delle Armi una cosa. Egli ci ha dato una bellissima notizia. Tutti ne siamo stati liettissimi (*Voci: alla tribuna*). Sono due parole. Egli ci ha detto, che SUA SANTITÀ era pronta a permettere che i Ministri presentassero delle leggi in conformità dei nostri principii. Io domando, se è la sanzione Sovrana che egli ci dà per anticipazione ai nostri progetti di legge. Ieri noi abbiamo proposto delle leggi che dal nostro Consiglio, e dall'Alto Consiglio sono state approvate: altro dunque non manca loro, che la sanzione Sovrana. Le sue parole potrebbero interpretarsi in modo che queste leggi fossero sospese per sostituirvene altre analoghe (*voci: no no*). Io vorrei saperlo dal Ministro.

Campello. — Queste leggi non sono che la massima stabilita, ma ridotte in forma e specificazione di leggi, come si è usato fin qui.

Mamiani. — Salgo la tribuna per adempiere un dovere di gratitudine, che tutta l'Italia credo sentire e riconoscere verso il suo vero, instancabile difensore. Signori! permettetemi di darvi comunicazione (se mai non fossero ancor giunti alle mani vostre) due proclami di Carlo Alberto. L'uno all'Esercito suo, l'altro ai popoli dell'alta Italia. Se i sentimenti ivi espressi non sono i più degni di un cuore italiano, io non ho mai saputo quali affetti scaldano l'anima di coloro i quali hanno il bene di nascere in questo terreno (*Bonaparte. Viva Carlo Alberto!*) (*Mamiani legge i due proclami riportati nella Gazzetta del dì 3 corrente: è interrotto sovente da applausi e da acclamazioni a Carlo Alberto*). Signori. Io credo d'essere interprete dell'animo di tutti voi, se propongo che l'assemblea renda solenni grazie al serbatore d'Italia, e pensando nel mio pensiero qual lode, qual titolo meglio gli si competa, credo che noi lo dobbiamo tutti acclamare il primo Cittadino d'Italia (*Benissimo. Benissimo*).

Serbini. — Propongo che il Deputato Mamiani sia quello incaricato dalla Camera di formulare il ringraziamento.

Fabbrì. — No, una commissione.

Serbini. — In questo la Camera seguirà l'esempio degl'avi nostri, i quali uscivano incontro ai capitani reduci non dalle vittorie ma dalle sconfitte per

ringraziarli di non aver disperato della fortuna di Roma.

Il Presidente. — Intanto che il Signor Deputato Mamiani formulerà l'indirizzo, dirò al consiglio, che jeri io con i Segretari ci recammo in casa del Signor Sereni, e là apprendemmo, che era partito già nella notte, ed aveva lasciato una lettera, o al Presidente, se fosse stato presente, o ai Segretari. Ora il Signor Gamba ne farà lettura al Consiglio.

Il Segretario legge la lettera del Signor Sereni colla quale dichiara, che gl'insulti fattigli deve ritenersi fatti alla propria persona, non alla carica di Presidente del Consiglio, che gli fu affidata. Per la qual cosa, a togliere qualunque sinistro incidente, dimette non solo questa carica, ma rinuncia eziandio ad essere deputato della città di Perugia.

Il Presidente. — Hanno proposizioni da fare sulla rinuncia del Sig. Sereni?

Bianchini. — Legge la seguente proposizione la quale, mandata subito a voti, passa ad unanimità.

» Propongo che, in nome della Camera, si testifichi all'avv. Sereni, che il Popolo romano non deve incolparsi di un fatto che operarono poche persone e forse stranieri. Che il Consiglio dei Deputati si duole tanto della partenza di lui, quanto ha finora ammirato il suo raro ed eccelso animo.

Il Presidente. — Ora io potrò, come testimonia di fatto, dichiarare essendo stato compagno dell'avvocato Sereni nello stesso legno, quando si usciva dal Palazzo di SUA SANTITÀ, che molte persone ci si affollarono intorno, vinte da giusta curiosità di conoscere le sorti del paese, curiosità che riconosceva non solamente innocente, ma anche lodevole, perché con ciò mostravano d'interessarsi alle sorti della Patria e d'Italia. Quelli che eccedettero in proposizioni che veramente non convenivano, e che, io credeva, i rappresentanti del popolo non meritassero; non furono che otto, o dieci voci che dissero qualche insulto e fra queste alcuna non nostrale, per cui credo mio dovere rendere questa testimonianza al Popolo Romano, e di testificare al Signor Sereni che non può addebitarsi al Popolo Romano quello, che ha fatto forse qualche incanto, che non seppe ben calcolare il suo fatto.

Fiorenzi. — Signori, è troppo necessario che il Popolo Romano, questo Popolo generoso sia disculpato da una accusa che potrebbe pender sopra il suo capo, quale è quella di avere insultato i rappresentanti del popolo. E' per questo che io certamente credo, che il popolo Romano non abbia avuto parte in questo insulto. Son certo che pochi, e forse non di Roma, sono stati quelli che hanno insultato il nostro Presidente, ed i Deputati che sortivano da questa assemblea. Quindi domando che sia fatta una severa inchiesta per conoscere quali siano stati i rei di questo attentato; e perciò mi rivolgerò al Signor Ministro di Polizia domandandogli se ancora abbia da scoprire alcune cose sui colpevoli, e quali misure intenda di prendere, per giungere a conoscere le trame nel suo intero.

Galletti. — Il Ministro della Polizia non ha aspettato le inchieste della Camera per fare il suo dovere. Egli, quando jeri parlava di questo turbine, aveva già cominciato; oggi ha proseguito; le sue parti si limitano solamente ad una iniziativa, e ad un progresso di ricerche, l'altra parte spetta ai Tribunali, e questa parte io l'ho già provocata. Io non dico che la provocherò: l'ho già provocata, somministrando intanto al Tribunale quel poco che oggi consta alla Polizia. Credo che dall'esposto delle investigazioni da noi fatte potrà restar pago il giustissimo desiderio del Preopinante, che, credo, sia il vero desiderio dell'intera assemblea, dell'intera popolazione.

Il Presidente. — Ora potrà venirsi alla nomina del Presidente.

Bonaparte. — Facendomi interprete di non pochi miei colleghi, pregherei che si acclamasse a Presidente il sig. Avv. Sturbinetti.

Il Presidente. — Si oppone il regolamento.

(*Si procede alla nomina del Presidente che cade per pluralità de' voti nella persona del sig. Avvocato Sturbinetti.*)

Il Presidente. — Non trovo espressioni per dimostrare la mia sensibilità a questo atto di considerazione, e di fiducia che mi dà questo rispettabile Consiglio. Male però corrisponderci a tanta benignità se assumessi un incarico, nel quale veggo che non potrei durare. Signori, non è mancanza di volontà. Voi mi avete veduto presiedere all'assemblea, ad onta che non mi trovassi in uno stato normale di salute, perché ho creduto, e credo, che nei momenti di pericolo si doveva tutto posporre al pubblico bene. Ma, voi sapete, che io sono gravato di altri incarichi

pubblici che richiedono assiduità, richiedono molte fatiche, richiedono molto tempo, e che io non potrei abbandonare in questo momento. Vi prego adunque che, invece di nominare un Vice-Presidente, nominiate un Presidente. Io resterò a tenere la Vice-presidenza: io resterò ad aiutare il Presidente, per quanto è da me.

Bonaparte. — Io credo essere interprete di molti de' miei colleghi col dire, che non si possono ammettere queste ragioni addotte dal Vice-Presidente. Appunto si danno degli ajuti ad un Presidente, perché quando le sue occupazioni non gli permettono di presiedere all'assemblea, esso si possa valere dell'ajuto del singolo, o di uno dei due Vice-Presidenti, che egli ha dallo Statuto. Io credo che le ragioni addotte dal nostro Presidente (giacché per tale lo considero fin d'ora) faranno sì, che noi ci sforzeremo a dargli un braccio robusto, talmente robusto, ch'egli potrà, ogni qualvolta vorrà, assentarsi dalla sedia presidenziale, senza che la Camera abbia altro dispiacere, che quello di non vedere sul seggio colui che fu eletto a sedervi a preferenza di ogni altro.

Si passa alla elezione del vice-presidente, e viene nominato il deputato Fusconi.

Il Segretario legge la seguente proposizione del deputato Mamiani.

» Il Consiglio dei Deputati dello Stato Romano, conoscendo la intrepidezza di re Carlo Alberto negli ultimi casi della guerra italiana, e lette le parole veramente virili e magnanime indirizzate da lui all'Esercito ed ai popoli dell'alta Italia, decreta unanimemente di rendergli grazie solenni, in nome proprio e in nome dei popoli che rappresenta, e si compiace di salutarlo in faccia alla nazione ed a tutta l'Europa il primo Cittadino d'Italia.

Il Presidente. — Chi approva la proposizione si alzi in piedi. (*È ammessa all'unanimità*) Il Presidente dell'Alto Consiglio mi ha comunicato l'adesione per le deliberazioni che furono da noi votate jeri, tranne due amendamenti, da sottoporsi alla deliberazione del Consiglio.

Il Segretario legge la lettera.

Bonaparte. — Sig. Presidente farei osservare che l'Alto Consiglio ha preso un' equivoco; ha creduto che questi fossero articoli di legge, laddove erano e sono leggi distintissime l'una dall'altre.

Il Presidente. — Sul primo amendamento hanno osservazioni a fare?

Si legge il primo amendamento seguente.

» Il Ministero presenterà nel più corto tempo possibile il piano di arruolamento della legione straniera, e farà conoscere i patti e le condizioni di esso.

Pantaleoni. — Faccio osservare solamente che questo fu votato ancor qui nel Consiglio.

Il Presidente. — Quelli che approvano l'amendamento che hanno inteso leggere si alzino in piedi. (*È ammesso all'unanimità.*)

Il Segretario legge l'altro amendamento, di sostituire cioè delibera a decreta.

Serbini. — Faccio osservare che comunemente, quando si stendono le leggi che fa la Camera dei Deputati, si mette la formola « I Consigli hanno deliberato ».

Mayr. — È una cosa interessante molto perché non nasca un precedente contrario. Pende la mia proposta per la forma di legge; non possiamo approvarla che provvisoriamente. (*Dibattimento.*)

Bonaparte. — Non so comprendere come si possa discutere che la parola delibera sia meglio della parola decreta, perché dopo che abbiamo decretato o deliberato, se il Sovrano non sanziona il progetto non diviene legge, e una volta che il Sovrano l'abbia sanzionata, allora il ministero se ne impossessa e lo riveste di quella forma voluta, sia dallo Statuto, sia dalla consuetudine, sia dalla legge la di cui clausola esecutoriale, lo ripeto qui per incidenza, non è per anco stabilita. Comunque, non vi può essere difficoltà di ammettere questa ammenda, con la protesta peraltro che nell'uno o nell'altro modo son mere parole che svaniscono, quando la legge diventa veramente legge.

Il Presidente. — Quelli che approvano l'amendamento si levino in piedi. (*È ammesso.*)

Il Segretario legge una lettera del Ministro del Commercio e de' Lavori pubblici, Massimo, colla quale dà comunicazione al Consiglio di aver rinunciato ai due ministeri. Si legge altra lettera del Ministro delle Finanze che chiede il permesso a seconda dell'articolo 84 del Regolamento di essentarsi cioè per sette giorni. Si legge in fine una lettera del deputato Serafini, in cui chiede al Consiglio il permesso di recarsi a fare i bagni, necessari alla di lui salute, come comprovano i certificati medici. Il permesso gli viene accordato.

Il Presidente. — L'ordine del giorno porta al rapporto della Commissione sui tre progetti di legge del 2 agosto, relativi al prestito forzoso. Il Signor Relatore è invitato alla tribuna.

Pantaleoni legge:

RAPPORTO

Della Commissione eletta per l'esame de' progetti finanziari di legge presentati al Consiglio nella tornata del 2. Agosto.

Signori:

La Commissione de' relatori scelti dalle Sezioni per l'esame dei progetti finanziari a voi jeri proposti, onde sopperire all'urgenza ed alla strettezza de' bisogni, creati dalla necessità della difesa della santa causa nazionale, si è adunata con tutta la sollecitudine; ed ha dovuto mettere ne' suoi lavori tutta quella fretta, di che probabilmente porterà l'impronta questo mio rapporto. Essa si lusinga che voi, ponendo mente a questa circostanza, saprete scusarne le mende; ed io anco meglio de' miei colleghi debbo pregarvi qual relatore d'esserne cortesi di vostra indulgenza.

La Commissione ha creduto di dovere preparare ad urgenza questo rapporto, perchè oggi dovendosi, a tenore de' vostri decreti di jeri, presentarsi dai ministri dei progetti di legge per fondi necessari, potiate allo stesso tempo essere meglio in grado di giudicare, se i progetti finanziari presentati jeri al Consiglio bastino all'uso del caso nostro.

La prima proposizione finanziaria messa ad esame si è quella di una prestanza obbligatoria del 40 per cento da prendersi sul reddito dei crediti ipotecarij.

La Commissione ha creduto innanzi tutto di dover occuparsi dalla questione se debba ammettersi o no in genere una tale prestanza.

Voi ricorderete, o Signori, che, non ha molto, vi fu presentato un progetto di legge dal Ministro delle Finanze che imponeva una tassa su questi stessi crediti ipotecarij. Quel progetto fu altresì rimesso alle sezioni, e ad una Commissione, ed il rapporto di quella, che fu allora da me compilato era ben poco favorevole all'imposizione di quella tassa. Ma le ragioni che militano contro la imposizione di una tassa non sono altrimenti valevoli per l'esigenza d'una prestanza su crediti ipotecarij; cosicchè in quello stesso rapporto in che si escludeva la prima, io vi proponevo la seconda. In sostituito sono le ragioni che possono addursi in sostegno dell'una, e pel rifiuto dell'altra.

E invero la vostra Commissione ha pensato che due principj generali dovessero più specialmente governare nell'imposizione di questo prestito.

1. Ch'esso cada specialmente su capitali di facile realizzazione e su capitalisti, ai quali fosse men grave di far prestanza.

2. Che il Capitale, sul quale debbe cadere la prestanza, sia di facile e non contestabile determinazione, e ad un tempo di sì facile esigenza da potersi calcolare sopra un pronto incasso.

Questi due requisiti parve alla Commissione che si riniscano egualmente nei crediti fruttiferi ipotecarij, ed a preferenza d'ogni altro capitale.

E infatti cominciando dal dire dei fondi urbani e rustici; noi troviamo che non sono essi soggetti a sovranchi tributi, ma che in quest'anno sono già stati, oltre ciò, anco sottoposti ad una prestanza in favore del tesoro di un quarto della dativa ordinaria. Deve aggiungersi a ciò, che i Comuni, avstrenuti per tante straordinarie spese, che sono sopravvenute, hanno dovuto straordinariamente altresì gravare quei capitali immobili ad un grado che mal saprebbero offrire in quest'anno un soverchio di reddito al proprietario, da formarne materia di prestito. E si aggiunge a ciò, che i prodotti agricoli non sono di per sé danaro, e però mal possono servire alla prestanza d'urgenza che a noi bisogna.

Quest'ultima ragione non milita certo pei capitali commerciali; ma il guadagno del commercio in mezzo alle vicende e crisi europee è tanto assottigliato, e sì incerto, che anzichè potere esso aprire un credito al Governo, voi sapete, che il Governo è stato anzi obbligato a venire ad esso in soccorso.

I redditi professionali, i quali per avventura costituiscono un eccellente mezzo a contribuzione, mal saprebbero formarla a prestanza. Non costituiscono capitale di facile realizzazione; il prodotto è reso troppo incerto dalle attuali vicende, e per soprappiù sarebbe di sì difficile determinazione; e di sì stentata esigenza, che appena può cadere discussione.

È precisamente il contrario de' crediti fruttiferi ipotecarij. Essi non sono soggetti ad alcun diretto tributo. È un fatto che il loro reddito è spesso d'un terzo più alto di quello dei fondi stessi, sugli quali quei redditi sono ipotecati. Il loro prodotto è in danaro, e non in natura, e per soprappiù essi appartengono appunto a quella classe di capitalisti, i quali usano di fare prestanza, i quali pertanto hanno il più spesso un soverchio, e pe' quali debb' essere men grave il prestare al Governo. Arrogo a ciò l'essere molto più agevole, poco contestabile la determinazione di quei capitali, e non difficile l'esigenza.

Dietro queste ragioni la Commissione vi propone di ammettere in genere quel titolo di prestito.

E venendo poscia in specie, la Commissione ha creduto ritenere che sotto il titolo di crediti ipotecarij debbano venire non solo i censi e cambj, ma anco

tutti i crediti per residuo pagamento de' fondi. La Commissione ha ritenuto doversi escludere dal numero de' crediti ipotecarij soggetti a prestanza le iscrizioni dotali; ma ritiene invece che altri crediti parafrenali di donne non debbano godere di una tale esenzione.

Si è chiesto se il consolidato, o il vistoso credito sopra il Governo dovesse entrare nella classe de' capitali soggetti a prestanza. Esso offre certo, e meglio che ogni altro, la facilità della determinazione, e dell'esigenza, e forse a gran porzione di quei capitalisti sarebbe ben lieve il far prestanza, perchè il fatto stesso del loro possesso di consolidato mostra non essere loro discarso il prestare al Governo. Ma qui la nostra Commissione dovette in prima riflettere, che in parecchi dei contratti di prestito stipulati dal Governo è una condizione esplicita, che eccettuato il consolidato da ogni tributo, o altro peso. Ha dovuto riflettere che il consolidato al portatore è negoziabile, e però contro il principio di sottoporlo al tributo stanno le ragioni indicate per i capitali commerciali. Non può ignorarsi che molti de' possessori di quel consolidato sono esteri, e se è sacro dovere per noi l'assoggettarli lieti a qualunque gravanza per la salute della patria, non sarebbe nè giusto, nè alla fede pubblica consentiente, che ad eguali pesi si sottoponessero gli esteri. Parve dunque alla Commissione, che fosse degno dell'onore italiano il far testimonia, che nessuno stremo di circostanza saprebbe mai farci mancare a qualsiasi obbligo, comunque assunto da' governi che ci precedettero, o ci indurrebbe a sminuirne il peso a carico dei possessori. Il che forse, in ultima analisi risulterà, essere non solo principio di onore, ma anco di ben inteso interesse economico nazionale per l'aumento che darà al credito la sicurezza di nostra fede.

Tutte le ragioni però qui esposte contro l'idea di consolidare il consolidato in genere non esistono pel consolidato iscritto nominatamente e tassativamente a de' statisti. A scambio d'ogni errore io dichiaro fin d'ora, che sotto questo capo s'intende compreso ogni assegno, ogni rendita annua, perpetua, che sia scritta in debito del Governo. Non trattasi di cartella in fatto commerciale e soggetta a varj e continui cambj; non trattasi di Stranieri. È piuttosto un vero cambio imposto sugli capitali e credito di governo; e l'origine primitiva di quel credito, dato in compenso di pretesi e reali diritti su terre un di demaniate, ne confermano in questa conclusione. La Commissione adunque vi propone di estendere il prestito forzoso anco sul capitale che è molto considerevole.

Si affacciavano per ultimo i crediti ordinarj e comuni non ipotecati. Si è osservato per taluno che sarebbe ingiusto non far snbire loro la stessa condizione de' crediti ipotecarij. Si replicò da altri essere essi di più incerta natura, e soggetti a più facile deperimento, e però avere un dritto ad essere esonerati, ragione frattanto che non parve egualmente valida alla vostra Commissione: imperciocchè, d'ordinario, si affidano i crediti senza ipoteca ai soli più ricchi e più sicuri debitori. Ma altra ben più seria e più grave difficoltà a tassarsi sembrò alla Commissione esistere nel sistema di delazione, che bisognerebbe introdurre, in quello di facile collusione in odio della legge che s'introdurrebbe fra debitori e creditori, e quindi le liti, e le contestazioni che ne seguirebbero. Ad un governo libero come il nostro, ad un governo veramente nazionale, è considerabile secondo noi grandissima, che in ogni legge, in ogni tributo si abbia particolare riguardo a non introdurre delle forme inquisitorie, de' sistemi contrarj alla pubblica moralità, o poco confacenti alla libertà individuale. E a tanto pare a noi che condurrebbe appunto lo ammettere di estendere il prestito sopra capitali facilmente occultabili, e che non appariscono al pubblico; e di tanto più poi, quanto che l'ammontare di essi (eccettuandone tutti i crediti a forma commerciale) è dietro ogni probabilità ben lungi dal poter dare qualsiasi vero sollievo al tesoro. La Commissione adunque propone di escludere quest'estensione del prestito ai crediti non ipotecati.

La Commissione ha creduto altresì che, analogamente a quanto si è praticato e si pratica per tutti i piccoli capitali, siano eccettuati da questo prestito forzoso tutti coloro che non hanno in crediti ipotecarij un reddito che ammonti a scudi dieci annui, anco per la impossibilità di un riparto.

Analogamente a questa esenzione pei piccoli capitalisti fu proposto per taluno di duplicare l'ammontare del prestito pei grandi. Alla Commissione parve che se una progressività sul riparto de' censi pubblici possa essere ammissibile, ove si tratti di una valutazione fatta di tutti i capitali come nell'*income tax*, essa però sarebbe ingiusta, ove s'introducesse solo per un genere di capitali, come nel caso attuale; mettendo anco da parte la difficoltà che di necessità ne verrebbe sui riparti, sull'esigenze, e nell'esecuzione pratica della legge.

Fissato così oltre il principio in genere, anco in specie quali capitali siano compresi nella categoria di questo prestito, la Commissione è venuta al quantitativo di esso fissato nel progetto al 40 per cento sul reddito, e non ha trovato a farvi alcuna considerazione.

Venendo ora al concambio de' valori da darsi per questo prestito, la Commissione ha trovato che dare

del consolidato al corso attuale costituirebbe pel governo, e pel paese un prestito estremamente rovinoso. Il consolidato romano, come ogni altro fondo pubblico, è sotto l'influenza di quella crisi che ha più o meno travagliata tutt'Europa, ed ha perciò un valore eccezionale momentaneo al ribasso, che non gli è proprio. Cedere intanto ai momentosi in concambio questo valore, il quale sarebbe ulteriormente fatto ribassare dall'agiotaggio de' speculatori, parve alla Commissione imprudente e inopportuno. Non sono de' Governi liberi come è il nostro, non è un obbligo come il nostro come è il nostro, tutte le sue obbligazioni fino all'ultimo, che debba fare un prestito al 63 o al 65 per cento.

La Commissione vi propone quindi altri valori, ed in ciò essa ha seguita l'ispirazione di un altro utile principio di pubblica e sociale economia. Vi hanno molti canoni ecclesiastici imposti sopra terre date ad enfiteusi, o comunque di pertinenza privata. Fu a redimere queste terre di quei vineoli, che di tanto ne sminuiscono i valori, e ne imbarazzano i cambj, che saviamente si stabiliva sotto questo pontificato, fosse lecito ai privati di redimere le loro terre, pagando il capitale de' canoni al Governo, il quale poi rimborsa le mani-morte con del consolidato iscritto ed in conseguenza *al pari*. Ora la Commissione vi propone di offrire questi valori in concambio del prestito. Si daranno de' certificati di credito a ciascuno de' presenti per l'ammontare di loro somme, e questi certificati saranno ricevuti di preferenza per l'estinzione di quei canoni. I certificati di credito saranno immediatamente ricercati dai possidenti di fondi gravati da canoni, onde valersene all'estinzione di quei pesi e così contribuire allo svincolamento di quelle terre e fondi, cosa che varrà ad accrescere la prosperità sociale. I valori di questi canoni vanno oltre il milione e mezzo di capitale e però non hanno per sé un pericolo, che i certificati di loro valore per mancanza di concorrenza d'acquirenti. D'altronde per coloro che non volessero, o non potessero far conveniente uso dei loro certificati resterà ognora aperto di prendere una cartella di credito consolidato, ma alla pari, come di ragione.

Resta ora a dire del modo col quale procedere nell'esigenza di questo prestito.

La Commissione vi propone di fissare le seguenti norme.

Che il debitore sia tenuto a pagare esso stesso in due rate bimestrali ciascuna del 20 per cento dell'importo del reddito del suo debito. Gli si darà in corrispettivo un certificato che terrà luogo di pagamento al creditore per la quota relativa. Il debitore avrà in ogni caso rivale sopra il creditore delle somme imprestate, anche quando si fossero messe nel contratto clausole derogatorie ed anco derogatorie d'ogni ordine di governo, essendo prestito assolutamente imposto sul reddito del capitale, e che però si debbe dal creditore. Contro i debitori morosi il governo avrà il diritto di mano regia. Già s'intende che se il reddito originale fosse contestato, o sequestrato, la porzione soggetta a prestito subirà le stesse condizioni del reddito primitivo, e però correrà la sorte della lite o del sequestro.

La Commissione vi propone che sieno ordinate due note di tutti i crediti ipotecarij, una fatta dagli uffici ipotecarij, e l'altra dalle deposizioni che ciascun debitore sarà obbligato di fare presso l'amministrazione provinciale, un mese dopo la pubblicazione della legge, nel luogo di sua dimora. Il debitore che mancherà di dare assegna di un suo debito ipotecario sarà responsabile verso il governo invece del creditore del prestito imposto.

Da queste due note si farà dal governo centrale la nota e distribuzione de' titoli di prestito, quali dovranno diramarsi alle amministrazioni camerali onde possano pagarsi come sopra. Resta a peso del creditore che non ha un reddito ipotecario che sotto i scudi dieci a dimostrarlo, onde essere esentato dal prestito.

Tali sono le norme che la Commissione vi propone di seguire per la determinazione ed esigenza del prestito in discussione.

Quanto al secondo progetto di legge la Commissione nulla trova a dire sul principio dell'emissione dei boni del tesoro sulle proprietà camerali, e lo accetta interamente.

Sul quantitativo però trova essenzialissimo che sia ben verificato il valore delle proprietà camerali, interessando moltissimo che vi sia una larga capienza, onde i beni non si discretino.

Il buon risultato, che finora si è ottenuto coi boni del tesoro, il credito grande che essi godono si debbe quasi per intero ad una tale precauzione. Interessa quindi che non si trascuri anco in questa circostanza.

La Commissione non crede che nelle proprietà camerali designate ai preventivi forse si trovasse una larga capienza per un milione di scudi, ma essa ha osservato che vi hanno moltissimi fabbricati di proprietà governativa, e de' quali il governo ha l'uso, e che frattanto potrebbero farsi i possibili dell'ipoteca pei boni del tesoro. Su ciò pertanto vi prega di statuire che il Ministro delle Finanze presenti una lista co' valori, e vi porti un progetto, o altrimenti accordate un più lungo tempo alla vostra Commissione, perchè essa possa provvedere a tali ricerche.

La Commissione propone sulla modalità che questi boni seguano le stesse serie, e le stesse norme degli altri già emessi fin qui, o si ammortizzino in seguito colle stesse regole.

Sul terzo progetto di legge la Commissione nulla ha pure ad opporre sul principio in genere; ma avendo creduto necessario trarre informazioni su quel residuo prezzo, del quale si vorrebbe disporre coi boni del tesoro, ha rinvenuto che è nella facoltà degli acquirenti di estinguerlo con altrettanto consolidato pel prezzo residuo ora a scudi 1,676,000 circa. Ora alla Commissione è parso dannoso ed imprudente l'emettere boni del tesoro sopra un valore, che è nel momento in sì grave ribasso. La Commissione è già entrata in qualche progetto di trattativa con gli acquirenti di quei fondi e debitori del residuo prezzo; ma è impossibile che in sì breve spazio di ore potesse venire ad una sola conclusione o progetto da potervi presentare. Vi chiede quindi di volere accordare tempo ad essa per occuparsene, o altrimenti invitare il Ministro delle Finanze a farlo.

Tale è il rapporto, che io ho l'onore di sottoporvi.

Le proposizioni che ne formano il suto sono formulate negli articoli, che troverete agli annessi progetti di legge, che la Commissione sottopone alla vostra discussione.

DIOMEDE PANTALEONI Relatore.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. Tutti i crediti fruttiferi iscritti negli uffici ipotecari dello Stato verranno assoggettati ad un prestito forzoso equivalente al 40 per cento del loro annuo prodotto.

Art. 2. Allo stesso prestito sono sottoposte le rendite consolidate, e gli assegni perpetui intestati nominativamente nella Direzione del Debito pubblico a favore di individui, o stabilimenti Statisti.

Art. 3. I debitori dovranno autistare, in conto del semestre, e di frutti correnti, in due scadenze l'ammontare dell'imprestito; avrà luogo la prima due mesi dopo la pubblicazione della presente Legge; la seconda dopo due altri mesi.

La riscossione verrà fatta dagli Esattori Camerali sulle note che verranno loro somministrate dalle Commissioni amministrative provinciali, col privilegio della mano regia.

Art. 4. Ogni debitore è tenuto nello spazio di un mese a denunziare il debito alla Commissione provinciale della Delegazione, dove sono situati i beni ipotecati: quelli che mancassero a tale disposizione non avranno dritto ad essere resi indenni dai loro creditori del pagamento che dovranno fare.

Art. 5. Sopra tali denunzie, e sull'elenco delle iscrizioni che verrà fornito dai Conservatori delle ipoteche, le Amministrazioni provinciali compileranno l'elenco di scossa, il quale dovrà contenere il nome del creditore, quello del debitore, la qualità e cifra del credito, e l'annua corrisposta.

Art. 6. La direzione del Debito pubblico è autorizzata a ritenere la quota di prestito summentovata in tutti i pagamenti mensili trimestrali e semestrali degli assegni e rendite consolidate fino alla concorrenza della somma dovuta. Rilascierà una ricevuta da servire al creditore per gli effetti voluti dell'art. 7.

Art. 7. Le ricevute degli Esattori Camerali e della Direzione del Debito pubblico daranno diritto ai possessori di farsi concedere dalla Direzione del Debito Pubblico una cartella di consolidato al cinque per cento, ed alla pari per il valore corrispondente; saranno pure accettate dal Governo per contante nella affrancazione dei canoni e livelli ecclesiastici, e forma della Legge . . . Marzo.

Art. 8. I crediti puramente dotali anderanno esenti dagli effetti della presente Legge.

Art. 9. Sono pure esentati dalle contribuzioni quei creditori ipotecari che nel medesimo ufficio non avranno una rendita iscritta maggiore di scudi dieci annui.

Art. 10. Qualunque patto e disposizione di Legge contraria alla presente, rimane abrogata.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione di questa Legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. Sono emessi de' boni del tesoro ipotecati sulle proprietà Camerali, delle quali sarà pubblicato un elenco.

Art. 2. Questi boni avranno il frutto del 3. 60 annuo, e le stesse condizioni degli altri emessi fin qui, coi quali formeranno serie.

Art. 3. Essi saranno soggetti ad ammortizzazione colle stesse regole degli altri boni già emessi, e alle scadenze da fissarsi.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato di portare quanto prima al Consiglio un elenco delle proprietà camerali, onde sia fissato il quantitativo de' boni da emettersi sopra di esse.

Mayr. — Si stampi il rapporto.

Bonaparte. — Se è messa la stampa in dubbio, io prego sia messo in discussione il rapporto (Interruzione).

Signori, un nuovo sistema di economia politica viene a porsi davanti a voi, e voi potrete esitare un momento a non considerarlo con freddezza, a non mandarlo alla stampa? Io non so neppure concepire che una simile idea sia venuta ad un sol Deputato. La modestia soltanto ha fatto dire al relatore della Commissione, che il rapporto si risentiva della fretta; poichè abbiamo ammirato in esso il prodotto di una idea maturata, nella quale però io non posso convenire. La sola nuova complicazione, che nascerà dal sostituire facoltativamente al Consolidato i beni ecclesiastici (Voci. Ma che passa a discutere?) Non entro nella discussione: ma per impedire che si precipiti posso dire, che la sola complicazione nuovamente introdotta, basta a provare la necessità di mandare il progetto della Commissione alla stampa. Per provare la necessità del rinvio è giusto che mi permettano di premettere qualche idea (Armellini. — È giusto, parlate.) Non solo vi si propone un sistema nuovo e improvvisato, ma ne viene sostituito altro nuovissimo alla stessa proposizione, che ci fu fatta l'altro giorno! Torno a ripetere che per quel tanto che ho riferito trovo la necessità di mandarlo alla stampa. Signori, chi profitterà di questo progetto saranno gli usuraj, quegli usuraj che sanno prender vantaggio da qualunque nuova direzione si voglia dare al denaro. Questo riflesso mi obbliga a supplicarvi di mandarlo immediatamente alla stampa, acciocchè sia ponderato, come merita, un simile progetto.

Voci. — Appoggiato.

Il Presidente. — Quelli che vogliono che il rapporto letto dal sig. Deputato Pantaleoni sia mandato alla stampa si levino in piedi.

Starbini. — Al più presto possibile. (È ammessa la stampa.)

Il Presidente. — La Commissione che incaricate jeri di redigere l'indirizzo ai vari parlamenti italiani ha compiuto il suo lavoro. Prego il sig. Farini a dar lettura del progetto medesimo.

Farini lo legge.

Bonaparte. — Domanderei la parola. Io non sono così ardito da suggerire una frase alla Commissione, e specialmente all'elegantissimo suo relatore. Mi farei però lecito di suggerirgli un'idea che se egli la troverà buona saprà come vestirla. Dove dice « lo scopo generale . . . e risponde vincere; » io, invece di vincere, vorrei che si mettesse « scacciare lo straniero al di là delle Alpi » perchè non basta vincere due, tre, quattro volte, ma vincere sino al punto di cacciare lo straniero dall'Italia. Se il nostro relatore gusta questa mia idea, egli saprà vestirla assai meglio di me.

Farini. — Avendo noi fatto sacramento per la nazionalità, ed avendo dichiarato nell'indirizzo che tutti gli sforzi nostri debbono tendere a conseguirla, parmi che il proponimento di vincere significhi ed importi la scacciata dello straniero dall'Italia; molto più che è detto appunto doversi da noi porre fine alla dominazione ignominiosa dello straniero sull'Italia.

Bonaparte. — Io non ho inteso dire che fosse necessaria questa idea, ma soltanto che se la credesse utile, il redattore se ne servisse. Io non la propongo alla Camera, ma a lui soltanto.

Farini. — Ripeto, che il dichiarare che la nostra vittoria deve por fine alla ignominiosa dominazione degli stranieri sull'Italia, ella è, a mio avviso, tanto chiara ed esplicita dichiarazione, quanto desiderare si possa.

Voci. — No, sta bene.

Il Presidente. — Quelli che approvano il progetto si alzino in piedi. (È ammesso.)

Ora, non essendovi altre materie a trattarsi nell'ordine del giorno, debbo pregare quei Signori, che furono incaricati di rivedere i verbali, che si fecero per esperimento da coloro che concorrevano all'ufficio di Sottosegretario, a prenderne esame.

Pregarei poi il Consiglio che alle sei o alle sette si radunasse in Sezioni, perchè ci sono molti progetti da discutere, e se noi non li discutiamo nelle sezioni non avremo poi materia per l'ordine del giorno. Domani alle 12 terremo seduta pubblica. Non posso però determinare la materia, ma vedrò quello che si potrà combinare per domani, vedrò quello che si potrà fare.

La seduta è sciolta.

CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Tornata del giorno 4 Agosto.

PRESIDENZA DEL SIG. AVV. STURBINETTI
PRESIDENTE.

La Seduta si apre alle ore 12 e mezza pomeridiane. È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Si leggono i verbali dei giorni 31 luglio, 1, 2 e 3 agosto, e sono tutti approvati senz'alcuna osservazione.

Si fa l'appello nominale i Deputati presenti sono 64.

Il Presidente. — Essendo il numero legale, la Seduta è aperta.

Il Segretario legge una lettera del Deputato Gallo, il quale chiede di allontanarsi dal Consiglio, per fare i bagni (Tutti disapprovano).

Il Presidente. — Secondo quello che ha jeri deliberato il Consiglio, è stata fatta la risposta alla lettera della Legione, reduce da Vicenza: la risposta è nei termini che sentiranno leggere dal signor Segretario.

Bonaparte. — Credo che così violiamo lo Statuto. Credo che quello che è stato detto dalla Tribuna, e reso di pubblica ragione, basti. Legga l'articolo 48 dello Statuto.

Il Presidente. — Il Consiglio però annui che si rispondesse non in forma solenne, ma semplicemente con una lettera: per conseguenza è cosa già risolta.

Armellini. — Si potrebbe fare per mezzo del Ministero, come dice l'articolo 48, per soddisfare alla riflessione del signor Principe di Canino, che è giusta.

Il Presidente. — Perchè il Ministero è deserto, io ho dato subito la comunicazione all'Alto Consiglio della risoluzione presa sugli emendamenti che erano stati approvati. Voleva eziandio dar comunicazione al Ministero di queste Leggi, ma non ho saputo a chi darla.

Simonetti. — Vorrei sapere se questa legge è approvata.

Il Presidente. — Questa lettera è stata scritta oggi, non ho fatto altro che leggere i termini precisi. Crederei che dovesse essere scritto a nome del Presidente della Camera.

Cicognani. — Vorrei che fosse una risposta che dà il Presidente, ma non il Consiglio.

Il Presidente. — Questo è giusto. Ora l'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge sull'inviolabilità del segreto postale.

Il Segretario legge, e si accinge a leggere il progetto della Commissione.

Bonaparte. — È stato letto. Se si vuol leggere, si leggano soltanto gli articoli. Il Rapporto l'abbiamo udito dal Relatore, e ciascuno di noi lo ha sotto l'occhio stampato; basta dunque rileggere gli articoli.

Rezzi. — Sì, bisogna leggerlo. (non si legge.)

Mayr. — La Legge che vi viene presentata, o Signori, manca di tutte le parti essenziali che si addimandano in qualunque Legge. Essa è troppo indeterminata, manca di efficacia, manca di sanzione penale. Vi è detto che il Ministero, che viola il segreto postale, sarà reo di delitto di Stato. Ma di quale specie di delitto di Stato? I delitti di Stato sono puniti in molte maniere. Si trova prescritta fino la morte su di una scala estesissima di pene. Quale pena verrà applicata nel caso? Dunque torneremo ai felici tempi del sistema dell'arbitrario, dei bandi dei Cardinali Legati, i quali sancivano pene straordinarie ed altre a loro arbitrio? Questo non può più essere. Le pene debbono essere determinate. La Legge proposta è anche inefficace perchè non si tratta che del Ministero ossia dei Ministri, ma non si parla altrimenti degli altri Funzionari. In quanto agli Impiegati postali è vero noi abbiamo una Legge di Pio VII, e abbiamo, se non erro, qualche altra disposizione. Ma non esiste una Legge per pubblici Funzionari, massime per Direttori di Polizia. Quello che il Ministero non fa, lo potranno fare impunemente i pubblici Funzionari, dandone parte al Ministero, e si potrebbe ricorrere al principio: *inclusio unius est exclusio alterius*. Perchè si è parlato solamente del Ministero; e non anche degli altri Funzionari dello Stato? Un giorno potrebbe dire taluno, cavillando, che agli altri è permesso quello che non fu proibito che al Ministero.

Le leggi bisogna che sieno precise, e in modo che non si dia luogo al cavillo. Nel rapporto è detto che si debbano eccettuare i tempi di guerra. In tempo di guerra senza bisogno di farsi autorizzare dalle Camere, se non si trovano convocate, sarà dunque permesso al Ministero di non rispettare il segreto postale. Oggi siamo in tempi di guerra; e chi sa quanto tempo ci troveremo ancora in caso di guerra! Potrebbe dire taluno, che il Ministero non vi propone una legge, ma vi chiede un *bill d'indennità*.

Il Ministero, o Signori, ha proclamato un principio, un principio santissimo, un principio a cui tutti facciamo plauso; ma i principii non vengono promulgati per mezzo di leggi. Io piuttosto propongo alla Camera che si passi all'ordine del giorno motivato con questa dichiarazione: Il Consiglio dei Deputati confida, che il segreto postale fino alla prossima promulgazione di una relativa legge generale, sarà inviolabile non solo per i Ministri di Stato ma per tutti i pubblici funzionari. Così, o Signori, la legge come è stata proposta non la potete ammettere; noi daremo al paese un'idea troppo sinistra della nostra sapienza legislativa; forse molti Deputati proporranno molti emendamenti, ma allora la legge viene annullata, allora avremo una legge nuova. Si proponga presto dal ministero una legge meglio formulata, o altrimenti la Camera prenderà essa l'iniziativa. Pertanto propongo che la Camera voti la dichiarazione, che ho deposto sul banco della Presidenza.

Mariani. — Allora avremo una legge transitoria.

Pantaleoni. — Nell'assenza del relatore, al quale è stato accordato di andare per salute fuori di Roma, sono obbligato a venire e difendere il rapporto della Commissione, della quale ho avuto l'onore di far parte. Il preopinante si vede che ha letto questo rapporto in altro tempo, e tempo si lontano da averne obliato il contenuto. In fatti non avrei che a legge-

re, per far vedere che poco combini quello che ha detto, con quello che è stato già esposto da noi nel rapporto. Il Preopinante ha detto, che la legge mancava di tutto. Di sanzione penale, perchè nel codice non era stata stabilita. E poi diceva ch'era permesso in tempo di guerra di aprir le lettere, e quindi, essendo noi ora in istato di guerra, era una vera indennità che da noi si accordava al Ministero per leggere le lettere nello stato attuale. Ora prego di prestar attenzione al rapporto, per vedere come poco combini questo con quello che esso ha esposto. Vedete in fatti l'articolo 3. della legge nel rapporto.

« Resta escluso da tal divieto il caso di guerra, in assenza dei Consigli ».

Dunque nel momento attuale il Ministero non resta autorizzato ad aprire le lettere, come ha preteso il preopinante. Bisognerebbe che esso portasse una legge perciò ai Consigli, i quali siedono, e dimandasse il permesso. Non è vero dunque in alcun modo, che gli sia concesso già *ex re* questa facoltà, passando la legge, la quale è stata proposta dalla relazione. (*Voci interrompono*) Si è detto che mancava la sanzione penale. Si è parlato di questo anco nel rapporto.

Cicognani. — Lo legga dunque.

Pantaleoni. — Ripeto che era una delle obiezioni che si erano affacciate dalla Commissione, e alla quale si era cercato di rispondere con ciò che è detto nel rapporto. Si osservò in prima dalla Commissione che qui si tratta di stabilire un principio, e che quando si è stabilito in principio che un fatto è delittuoso già *ex re*, ne viene l'applicazione di una pena.

Prego ad osservare che la legge sulla responsabilità de' Ministri esiste in tutti i paesi Costituzionali della terra in genere, e frattanto finora non è stata mai determinata in tutti i paesi del mondo, che io conosca, una legge penale sopra questa responsabilità dei Ministri. Dimando ora se per questo non esiste una legge sulla responsabilità dei Ministri, benchè non ne sia stata determinata la pena. Nell'opinione del preopinante, e di quelli che interrompono, questa legge non esisterebbe, e però non esisterebbe responsabilità dei Ministri. Non esisterebbe adunque Costituzione in un paese della terra, mentre essa ha esistito ed ha formato la gloria del popolo inglese per cento settant'anni. Dirò di più: esiste in specie una legge, una volta che si è detto che il Ministero, il quale apre delle lettere è reo di stato. Il titolo de' delitti di stato è al Codice, però vi sono comminate delle pene. Si potrà dire che la pena più o meno è indeterminata, ma non che non esista il titolo di essa al codice. Nell'applicazione, è vero sono gradi molto diversi, ma è altrettanto vero che sempre ci è una pena. Sarà minima, sarà massima, ma è vero che esiste; se dunque non fosse pubblicata un'altra legge, sempre è vero che vi sarebbe la sanzione penale come che abbastanza indeterminata. Osserverò anche di più; che trattandosi di legge, la quale colpisce solamente i Ministri, i Tribunali in questo caso a tenore dello Statuto, e a tenore di ciò che si pratica in tutti i paesi Costituzionali, sono il Consiglio de' Deputati che decide l'accusa, e l'Alto Consiglio che giudica. Ora essendo l'Alto Consiglio e il Consiglio dei Deputati che debbono decidere al caso, spessissimo si è venuta a determinare allora la pena, proporzionata alle circostanze del delitto.

Cicognani. — Dunque ad arbitrio.

Pantaleoni. — Se ella vuole adoperare la parola ad arbitrio, lo faccia, ma io esprimo il fatto, e dico che dove sono stati introdotti i giuri, dove sono de' corpi deliberanti, la pena per lo più è determinata dall'equità.

Cicognani. — Ma noi non siamo in Inghilterra.

Pantaleoni. — Se ella vuole il sistema costituzionale, se ella vuole la libertà, avrà il sistema Inglese; se non lo vuole, bisognerà che torni al Governo di prima. Dico dunque che anche in questo caso esiste una sanzione penale. Più: si vede dal rapporto, che noi cedemmo all'opinione del Ministero, perchè il Ministero promise di pubblicare incessantemente un'altra legge che determinerebbe queste pene: e tutti particolari (*interrotto*). Signore, se ella vuole avere la sofferenza per un momento, io tirerò avanti; se poi interrompe, allora s'impadronisca della Tribuna... A me rincresce Signori di trattenerli così lungo tempo, ma questo è quel che succede quando si è interrotti ad ogni istante. Dico dunque che il Ministero ha promesso di pubblicare altra Legge. Si grida perchè non si è fatta subito? ... Signori; perchè quando si fa una legge, bisogna che essa sia d'accordo con le altre. Qui si entrava nel titolo della responsabilità dei Ministri. Una legge di responsabilità de' Ministri è una legge nuova, una legge difficile a farsi, e che dimanda molto tempo. Intanto interessava prendere atto fin d'ora dell'invioleibilità del segreto postale anco pe' Ministri, che non fosse data facoltà ad un Ministro di violare il segreto postale a suo arbitrio, e fosse attribuita fin da ora una pena qualsiasi. Questa pena però debb'essere messa in corrispondenza con tutte le altre pene che si stabiliranno per tutti gli altri delitti ministeriali, i quali son colpiti dalla legge. E quindi tutto, in pubblicando una legge in genere, si è dovuto sospendere l'applicazione de' particolari. Queste sono le cagioni che hanno indotta la Commissione ad accettare il progetto Ministeriale, modificandolo, come vedono dal rapporto. Si è creduto poi, ad onta di tutto questo, non di sospendere, ma

di accettare il progetto; perchè è sempre un guadagno e un guadagno per la libertà.

Hanno tempo a dire che l'azione fosse immorale e perciò condannata dalla pubblica opinione. Disgraziatamente in Inghilterra Sir James Graham violava il segreto postale, e le vittime di Cosenza, i fratelli Bandiera, ne sono stati un esempio. In Inghilterra il Ministro rispose allora alla Camera che l'accusava, che non v'era una legge che condannasse questo fatto. Il nostro Ministero, mi pare, che non potrebbe risponderci in questo modo; altresì io concludo che è urgente di passare questa legge.

Mayr. — Io credo che il sig. Deputato Pantaleoni non abbia risposto alle difficoltà da me affacciate, però ne sia giudice la Camera. Ho riso della disinvoltura e della franchezza colla quale ha affermato che io o non avevo letto il rapporto della Commissione o non lo ricordava: io ne ho riso, poichè, egli stesso in contraddizione con se medesimo, mi purgava dalla data accusa, ripetendo le parole da me pronunziate, le quali esprimono il pensiero del rapporto della commissione. Di fatto io aveva detto che, giusta gli amendamenti proposti della commissione, in tempo di guerra il Ministero può aprire le lettere, facendovisi autorizzare dalle camere; e se le camere non sono riunite, agisce anche non autorizzato salvo a render conto alle camere in seguito. Dunque ho esposto sostanzialmente il cambiamento proposto dal rapporto, dunque il Signor Pantaleoni ha detto una cosa non vera. Del rimanente, io professo moltissima stima al Signor Pantaleoni per le sue cognizioni nelle scienze sociali, e medico-chirurgiche: rispetto poi alle dottrine legali, la cosa procede diversamente, ed io non posso sottoscrivere alle cose che ha esposto. Molto ha disertato sulla morale e generica sanzione penale, ma tutti sanno che la sanzione della legge debbe essere certa e determinata, non vaga, e abbandonata all'arbitrio del giudice. Meglio nessuna legge, che una legge si informi, si dice in contrario che manca una legge sulla responsabilità ministeriale, che per questo era impossibile fissare una pena certa. Io rispondo che ciò è falsissimo, che anche in difetto di una legge generale sulla responsabilità del Ministero si poteva prescrivere una pena certa con questa legge speciale di ministeriale responsabilità: diversamente era meglio diffidare la proposta legge al tempo che si promulgherà un'altra legge generale. Brevemente, questa legge come troppo informe, indeterminata e irregolare non si debbe ammettere dalla Camera, perchè ammettendola il paese concepirebbe ben poca stima del nostro sapere legislativo. A questa legge, che non è legge, e non potrà avere effetto, io ho sostituito una dichiarazione sulla quale la Camera dovrà votare.

Pantaleoni. — Il Signor Mayr aveva detto che in questo momento eravamo in caso di guerra e che il passar la legge, era dar facoltà al Ministero di aprir le lettere; ora ho detto, e ripeto di nuovo, che non ha letto il rapporto, perchè nel rapporto è detto precisamente il contrario. È detto che il divieto per la inviolabilità postale è accordato in caso di guerra, e nell'assenza dei consigli, ora i consigli essendo attualmente presenti, non è detto in alcun modo che il ministero possa violare impunemente il segreto postale. Gli è anzi tolta questa facoltà.

Mayr. — Questa legge non è fatta per adesso, ma per sempre.

Bonaparte. — Io vengo a votare contro la legge, e tanto più voterò contro l'ammenda proposta dalla Commissione. Signori, come ve l'ha provato l'onorevole collega di Ferrara, questa non è legge: manca di sanzione penale; e non è che una dichiarazione di principj santi, principj che tutti abbiamo nel cuore, ma ai quali nuoce non che giovare il progetto di legge. Allorquando il Ministro ci leggeva i motivi della sua legge, allorquando ci leggeva quella frase che qualche volta i subalterni autorizzati da potentissimi personaggi hanno dissugellato lettere, io non potei trattenermi da esclamare e infamissimi, e questa mia parola è consegnata nel processo verbale. Sì, signori, non abbiamo bisogno di questo progetto di legge per proclamare infamissimi i subalterni, i Ministri, i Sovrani stessi, colpevoli di tale empia violazione. Cominciamo da maledire la memoria del Borbone, decimoquarto dei Luigi, che la inventò, o almeno la regolarizzò nei tempi moderni; di quel Re mal detto grande, che tradiva Lavallière, per cui il celebre nostro contemporaneo l'Anacreonte francese elegantemente cantava nei suoi popolarissimi carmi non più segreti né pur per gli amori (*sensazioni diverse!*) Collegli, far questa legge ora, quando è già statuito, che i ministri siano responsabili, sembra lo stesso che dire rimangono sancite tutte le violazioni anteriori fatte dal Ministero, e per ordine del Ministero. Volete voi dare questa sanatoria? Le leggi esistono, io credo che nei nostri antichi codici ci fosse perfino il taglio del pugno agli audaci, che abusassero del segreto delle lettere. Questa pena certamente svani dai nostri codici: ma oggi pure delle penali vi sono, e con questa legge noi verremmo ad amnistiarne i colpevoli. Tutto al più potrebbe farsi una dichiaratoria colla clausola, espressa, per quanto vi fosse di bisogno, che io credo che non vi sia; e senza pregiudizio della piena responsabilità dei ministri, per loro stessi, e per quei subalterni, che pur troppo secondano i loro desiderj. Mi si dirà che lo statuto non nomina precisamente la inviolabilità delle lettere, ma dichiarando al Para-

grafo IX il diritto di proprietà è in tutti inviolabile, ne viene la necessaria conseguenza che se il Ministro autorizzerà un suo cagnotto, un suo subalterno a violare il suggello della lettera mia, che mia è sempre, sia che la mandi, sia che mi venga diretta, deve essere questo Ministro, o il suo subalterno rigorosamente giudicato; nè fa bisogno per questo di una legge. Se vogliamo una legge facciamola e facciamola completa e come conviene. Questa, torno a ripetere, non è legge. Io repilogando vi dico, se volete fare una legge facciamola, ma con sanzione penale, che è la principal condizione a nostra garanzia; e soprattutto in modo che non sia un *Bill d'indennità* per i delitti tante volte commessi in questo genere.

Borsari. — Io sono o Signori con quelli i quali vogliono leggi chiare e precise. Il preopinante che mi ha preceduto ha detto, che non è mestieri fare una legge, mentre già è in principio morale che il segreto delle lettere deve essere inviolabile. Io per me desidero, che questa legge sia espressa, e qui convergo in massima col Ministero. Ecomi pertanto al testo su cui s'interveniva il mio egregio Collega di Ferrara; le mie osservazioni vanno in ultima analisi a convenire colla sua. Posto adunque che noi dobbiamo fare una legge, egli è certo che noi dobbiamo farla tale, che possa essere efficace, perchè le leggi lo quali non fanno che annunziare dei principj, come si diceva molto bene, non sono leggi propriamente dette, ma piuttosto assiomi speculativi.

Ciò basta. Veniamo all'esame delle proposte. Discesi nel articolo 1.^o (*legge.*) Questa è la regola generale; ma vi ha sovrabbondanza, e manifesta contraddizione; poichè dopo le parole in *nun caso*, viene poi l'eccezione nel caso della guerra.

Il 2.^o articolo parla dei Ministri. (*legge.*) È stato osservato mancare la sanzione penale. Il sig. Pantaleoni, rispondendo alle obiezioni, diceva non esistere legge formale sulla responsabilità dei Ministri; non poter farsi una legge così grave, complicata e difficile in occasione incidente. Se a me spettasse sciogliere il dubbio, inclinerei piuttosto nella opinione del sig. Pantaleoni che nella contraria, sendochè un Ministro è un gran funzionario, la cui responsabilità si pronuncia innanzi all'opinione pubblica, e sfugge quasi innanzi ad una legge particolare. Il sig. Pantaleoni diceva il vero; nè in Francia nè in Inghilterra vi hanno leggi precise le quali esprimano e circoscrivano i termini di questa responsabilità Ministeriale. Io posso desiderarla questa legge, perchè desidero che in legislazione tutto sia chiaro, e positivo. Ma veggo anch'io che ne verrebbe l'uno di questi due inconvenienti; o di dover lungamente aspettare per formulare una legge assai difficile, o precipitare incautamente una risoluzione, la quale viene ad essere il fondamento del Governo stesso. Io dunque lascerò per il momento rapporto ai Ministri l'articolo come suona; perciocchè se il Ministro non è legato da più chiara formola in materia molto più grave, questo può passare senz'assurdità.

Ma dove io mi divido interamente dalla Commissione egli è perciò che riguarda gl'impiegati. Essi hanno un debito tutto loro proprio; e io posso supporre che la violazione o sia ordinata dal Ministro, o commessa anche per proprio arbitrio degl'impiegati. Ora essendo la serie di costoro indefinita, cominciando dal Preside della provincia, e scendendo sino all'ultimo impiegato postale, una legge generale può comprenderla tutta cotesta gerarchia che non ha nome; per il chè vedrete qual'ammenda io propongo alla legge. In una parola, io credo, la legge sia difettosa ove non comprenda l'intero ceto degl'impiegati. È teorico che la responsabilità del Ministero non risale dall'ultimo impiegato fino a lui: scala retrograda e incostituzionale ov'egli non sia o autore o complice del fatto. Troppo enorme sarebbe che il Ministro dovesse rispondere anche dei delitti dei suoi subalterni; peggio di coloro che sono indipendenti da suoi ordini. Ora che legge è questa? Lascia responsabile il Ministro innanzi alla pubblica opinione, ma la responsabilità in lui comincia e finisce.

Sono al terzo articolo. (*legge*) Io qui osservo, che questa frase in caso di guerra non soddisfa intieramente al bisogno della legge. Vi hanno casi che non sono di guerra propriamente detta, eppur son tali che l'autorità pubblica ha diritto di rompere quelle trame oscure che si velano sotto la corrispondenza: (*Voci: mai, mai*) lasciatemi dire, tacete; ho diritto di spiegarmi; risponderete poi. Cosa intendiamo noi per caso di guerra? La guerra può intendersi in due modi; vi è una guerra esterna che si fa colle armi aperte e si combatte sui campi di battaglia, ed una interna, oscura, insidiosa, perfida, più terribile della prima. Se il governo si avvede di queste sordie congiure, domando se non sia in diritto d'interrompere una corrispondenza, la quale ha per iscopo (*voci di disapprovazione*), ma mi lascino finire... se non abbia diritto di rompere una corrispondenza la quale ha per iscopo una rivoluzione! Vi comprendo, o Signori; le vostre negative sono una bella prova di lealtà, affermando voi che il principio morale deve essere religiosamente osservato; ed io sono con voi; ma il difficile sta nel poter determinare il limite ove si tocca dall'una parte il principio morale, dall'altra il principio politico. Per ciò proporrei un'articolo del seguente tenore. (*legge.*)

» Consigliando suprema necessità di stato il Mi-

nistero dichiarerà al pubblico esser suo dovere di visitare la corrispondenza dei privati, nella qual'epoca di eccezione rimangono inapplicabili le prefate disposizioni penali. Il Ministero stesso dichiara poi il tempo in cui il caso di eccezione è cessato.»

E questa è l'ammenda che io propongo all'articolo terzo. (*legge*) Con quest'ammenda io credo che sia conservata la religione del principio; e mantenuta allo Stato la sua ragione. O non fare la legge; o stabilire esattamente il limite dei due diritti apparentemente contraddittorii; altrimenti noi daremo adito ad arbitri, a cavilli; o la idea distruggerà la forza; o la forza la idea. Io non veggio, o Signori, altra strada. Il pubblico deve conoscere quale sia il caso in cui la sua corrispondenza sarà visitata; se no diffidenza e sospetto, ed alla fine del conto, il rimedio sarà peggiore del male.

Sterbini. — A quel che mi sembra, tutti convenono nella santità del segreto delle lettere, nella gravità del delitto per chi le apre, e nella pena forte da applicarsi a chiunque viola questo segreto delle lettere. Ora io domando, giacché l'opposizione che si fa all'articolo della legge si è, che manca la sanzione penale, io domando, ai Signori Legali; esiste o no nel nostro Codice presente una legge che punisce quei delitti, che si chiamano di alto tradimento? (*Voci: si si. Un Deputato: Ma vi sono delle gradazioni.*) Questo accade in tutte le leggi criminali, le quali sono più o meno severe a seconda della maggiore, o minore gravità delle circostanze che accompagnano il delitto, e mai non avviene che dal massimo si vada al minimo, o dal minimo si vada al massimo. Per conseguenza direi, che riferendosi alla legge in genere contro i delitti di alto tradimento, basterà questa per avere la sanzione penale richiesta. Oltre a ciò noi dicemmo di accusare di alto tradimento, e come rei di stato i Ministri che fanno aprire le lettere. Io domando: e perchè non accusare del medesimo delitto i subalterni che le aprono di loro volontà? La legge, secondo me, deve essere eguale per tutti. Per conseguenza direi di emendare questa legge nel modo seguente. Se noi ammettiamo che la gravità del delitto debba ammettere la gravità della pena ugualmente per ciascuno che delinque, non ci deve essere differenza nell'applicazione; o l'abbia fatto il Ministro, o l'abbia fatto un subalterno, tanto più che per un Ministro può esservi forse alcuna volta qualche scusa o pretesto, ma nei subalterni non ci deve essere. Ma questo pretesto è sempre un delitto gravissimo e tale da esser punito col massimo rigore della legge. Io proporrei un'ammenda (*legge.*)

» Chiunque dei Ministri aprisse o disigillasse le lettere, ovvero consentisse di aprirle o disigillarle, e così chiunque o pubblico funzionario o impiegato postale osasse aprire o disigillare le lettere, potrà come reo di Stato, venir messo in accusa, tradotto in giudizio e condannato a seconda delle leggi vigenti contro i delitti di alto tradimento.»

Farini. — Innanzi tutto mi accosto all'opinione di quelli che hanno dichiarato santo il principio dell'invulnerabilità delle lettere, e su questo proposito dichiaro altamente, che non faccio buona la ragione di stato. Sotto questo titolo della ragione di stato, o signori, molti delitti sono stati conestati. Guai a noi se ci serviamo di questa infausta forma; nessuna libertà è più sicura, tutti gli sforzi che l'umanità ha fatto per raggiungere la libertà, riescono inutili. Dunque bando per sempre da questa Tribuna a questa malangurata frase. Le mende che si sono trovate nella legge proposta sono gravi a mio credere, perciò che riguarda la mancanza della sanzione penale. Ma non possiamo, oggi stesso, qui formare il concetto di una pena, la quale sia di concerto colle istituzioni libere? Lungi da me, o signori, l'orgoglio di mettermi innanzi come legislatore. Vi sottopongo un concetto. Se voi dichiarate che i Ministri i quali violano il segreto delle lettere sono puniti colla perdita perpetua di tutti i diritti politici, non fate voi l'applicazione di tal pena che in un popolo libero è la maggiore delle pene? E se per gli impiegati, che lo violassero a lor talento, voi decretate che sia perduto per loro l'impiego, e data pubblicità al nome e al delitto che hanno commesso, non vi pare che in questa guisa la legge sia per diventare completa? Sottopongo queste brevi considerazioni al vostro giudizio, e colla riserva di queste opportune ammende, voto per la legge.

Pantaleoni. — Due sono le questioni che si sono mosse a questa tribuna in proposito della legge sul segreto postale. La prima era sulla legge in genere; e vedo con piacere che la maggior parte degli oratori ritornano appunto al bisogno di dichiarare con una legge, che è sacro questo diritto, già riconosciuto tale dalla moralità. Non è questo, come ha detto un oratore, consacrare la immoralità che si sia commessa in precedenza, è un aggiungere a quell'orrore, che ne avea l'universalità, la comminazione di una legge. Ripeterò ancora una volta l'esempio che si è verificato in Inghilterra; il vedere cioè sedere nella prima Camera o in una rispettabile posizione un uomo il quale ha violato il segreto postale. Se questa legge fosse esistita, la cosa non sarebbe successa. Vengo ora alla seconda questione; quella cioè della sanzione penale. Come vi ha detto il deputato di Anagni, questa sanzione esiste già nel codice, e sarà più o meno vaga; ma questa sanzione esiste, come io vi aveva detto antecedentemente.

Ora rispondo a quegli oratori, i quali hanno proposto di determinare una sanzione penale fin d'ora più particolare pel caso. E qui bisogna che ripeta quello che ho detto in precedenza. Noi bisogna che per necessità graduamo la pena al delitto. Se voi darate la perdita dei diritti civili e politici per la violazione del segreto postale, cosa farete allora di un Ministro che abbia tradito il paese, che lo avesse venduto allo straniero? Trovo in fine la necessità di mettere questa pena in rapporto con tutti gli altri articoli della legge sulla responsabilità ministeriale. E per questo che mi pare fin da ora non possa determinarsi questa pena.

Vengo ora ad un'altra questione la quale è stata portata dal deputato sig. Farini, che mi ha preceduto, e dal sig. avvocato Borsari, e dal sig. deputato Sterbini. Si è parlato dei subalterni. La legge per i subalterni esiste; non è stata abolita mai; e, se voi non l'abolirete, esiste la sanzione penale per tutti loro. È solamente il Ministero che fin qui per via di fatto, contro tutti i principii della morale pubblica, godeva dell'irresponsabilità nella violazione del segreto postale. È per questo che la Commissione non si è occupata della legge per i subalterni, e lo poteva tanto meno, quanto che il Ministero ha dichiarato, che era pronto a presentare nel più breve tempo possibile, e certamente durante la sessione, una legge più particolarizzata, la quale, cominciando dal primo Preside, scenderebbe sino agli ultimi degli impiegati. I soli i quali realmente non sono così decisamente compresi nella legge esistente, e che frattanto in fatti hanno violato il segreto postale sono i capi delle province. Si i Presidi delle province hanno in fatto violato ognora il segreto postale. Sorgeva quindi la difficoltà se la legge designando i soli Ministri, dovesse la responsabilità pesare egualmente sopra qualunque altro capo del governo. Ed è a ciò che promise di supplire il Ministero, come si legge nel rapporto. (*legge*)

Credo con questo di avere risposto a tutte le particolarità. (*Alcune voci. E sull'ultimo paragrafo?*) In quanto all'ultimo paragrafo della sospensione del diritto d'invulnerabilità in tempo di guerra, io non ne prendo la difesa, perchè fui contro esso articolo; io rimasi nella minorità; e dichiaro, che quelli che tenero la opinione della maggioranza potranno venire qui a difenderlo.

Farini. — Rispondo brevemente al mio onorevole amico, il quale ha trovato essere molto grave pena la perdita dei diritti politici, affermando, esservi delitti molto più gravi, i quali addimanderebbero pene più gravi. Io veramente credo, che i delitti, i quali attentano alla morale pubblica, sieno pure più gravi delitti per l'uomo privato e principalmente per l'uomo pubblico, e credo poi, che se vogliamo andare adattando la nostra legislazione al progresso delle libere istituzioni politiche, dobbiamo appunto farci coscienza di venire fissando tali maniere di pene, che s'apprendano più al senso morale di quello che alligano nell'ordinario modo delle punizioni di delitti. Certo è d'altronde, che anche negli stati assoluti si è sempre considerata come gravissima questa reità della violazione del segreto delle lettere, e si è voluta punire severamente. Al quale proposito io vi prego, o signori, di udire la lettura di un articolo di un bando generale della Direzione delle Poste di Roma pubblicato nel 1816, il quale mi è stato in questo punto favorito dalla cortesia di un nostro collega (*legge il bando*).

Se dunque in passato li funzionarii supremi facevano buon mercato di queste violazioni del segreto delle lettere per comodità propria e per servire a quelle ragioni di stato, contro cui ho avuto l'onore di dirvi alcune gravi parole. Noi non volendo ammettere né restrizioni mentali né restrizioni di coscienza, io reputo che dobbiamo sancire una pena per qualsivoglia individuo, che si renda in colpa di violazione del segreto epistolare, sia esso Ministro o subalterno impiegato, e che dobbiamo colla sanzione penale completare la legge. Ed affinché la pena renda immagine migliore della civiltà presente, e dello stato di un popolo libero, qual'è il nostro, prego che vogliate ammettere il concetto degli emendamenti, i quali ho avuto l'onore di accennare.

Armillini. — Procurerò di essere breve. Dopo di avere attentamente seguito tutto il corso di questa importantissima discussione, a me sembra che l'unico punto che veramente sarebbe nuovo, e che veramente meriterebbe una disposizione particolare, sarebbe quello di annunciare che i Ministri (speriamo, già s'intende naturalmente), i Ministri, vale a dire della più alta gerarchia, in nessun caso sono autorizzati a violare il segreto postale, tutto il resto mi sembra inutile (*Voci. Bene, benissimo*). Inutile di proclamare il principio della invulnerabilità del segreto. È un principio morale, un principio legale, un principio consacrato dai nostri codici, e la lettura del nostro bando fatta dal preopinante, fa vedere che si conosceva e si professava altamente la santità di questo principio. Una legge la quale percuote i funzionarii delle poste, i ministri delle poste, parimenti esiste, e lo prova questo stesso, lo prova anche il codice penale, e quando non ci fosse una legge speciale, vi è quella generale di tutte le delinquenze che si commettono dai funzionarii nella esecuzione delle proprie funzioni? Dunque a tutto questo è provveduto, dice chiaramente la stessa

legge a quella sorte di delitti, alla violazione del segreto postale quando si confida una lettera al Governo, agli aggiunti governativi, e gli si confida il più sacro dei depositi che noi abbiamo, e voi di questo pezzo di carta che contiene segreti che non li deve sapere nessun'altro, che io e il mio corrispondente, voi vi obbligate a farli pervenire al destino; nessun'altro lo deve conoscere che esso solo, e voi siete quelli che tradite la fede che mi date, che tradite la mia aspettazione, che tradite la mia confidenza. Si vede chiaramente in somma che questo mette sottosopra tutto il commercio della società, o rende inutile un mezzo così utile, così bello, un mezzo così vantaggioso di commerciare che hanno gli uomini fra loro dei propri pensieri, dei propri segreti, come è la direzione postale. Dunque sopra questo non vi è bisogno di proclamare principii, di comminare pene, non di fare disposizioni particolari su i funzionarii sotto ufficiali, né dirette sui ministri. Torno a dire in genere, io credo, che se il Ministro ha abusato della violazione del segreto postale e ha infranto una legge perchè non è autorizzato nessuno a infrangere le leggi? Tutte le leggi che obbligano i privati, obbligano anche i Ministri, altrimenti bisognerebbe fare delle leggi particolari sopra le infrazioni del Ministero e che per le ragioni, che io dissi fino dal principio, cioè che una sola può essere la ragione di una disposizione speciale su tale materia, vale a dire che in nessuna cosa il Ministero è autorizzato a violare il segreto della posta, siccome appunto si poteva credere che per il motivo delle ragioni di stato, per le circostanze che esige la salute pubblica, si poteva fare una eccezione della regola. Vedo che anche il progetto della commissione ha pagato un tributo a questo principio a questa opinione, e, se vogliamo così chiamarlo, a questo pregiudizio. Ecco per qual ragione è necessario che s'incolchi, che si proclami altamente questo principio, questa verità, che non si può per nessuna ragione infrangere questa regola generale. Ma del resto non vi è bisogno di nessun'altra cosa perchè se un Ministro ha mancato, se un Ministro ha tradito, ha violato la legge è naturalmente assoggettato al delitto di prevaricazione, qual funzionario qualunque che abusi delle sue funzioni. E troppe leggi bisognerebbe fare, e troppe penalità distinguere per poter fare un sistema di legislazione. In questo stesso caso della violazione postale bisognerebbe distinguere, e credo potrebbe essere una vendetta de' ministri, potrebbe essere una gelosia di galanteria (*si ride*) di scoprire, di servirsi del mezzo delle poste, che potrebbero servire alla sua debolezza. Tanti casi potrebbero essere sopra di questo punto. In somma semplicemente crederei che fosse necessario di esprimere, che la ragione di stato, che la ragione della salute pubblica non basta per potere autorizzare il Ministro a violare e rompere il segreto. Ecco dunque la sola cosa che io crederei di esprimere idea più negativa che positiva. In nessun caso il Ministero è autorizzato a violare il segreto postale sotto la sua responsabilità, e parlo in genere perchè volendo mettere una pena, bisogna distinguere molti casi, bisogna lasciar questi casi al codice penale, quando vi sarà questo codice penale.

Allora, siccome tutte le prevaricazioni degli uffici, possono comprendere anche quelle dei Ministri, per conseguenza non ci sarebbe altro bisogno che di esprimere questa idea: in tutto il resto poi io credo che la legge sia affatto inutile. (*Discussione animata.*)

Il Presidente. — Se il Consiglio crede porrò a voti la legge in genere.

Voci. — No, no, gli emendamenti.

Bonaparte. — Questo non è il caso che si possa domandare se si vuol prendere in considerazione la legge, perchè è stata già rimandata alle sezioni, è stato fatto un rapporto, la cosa è sancita in genere. Non abbiamo a far altro che discutere e votare articolo per articolo cogli emendamenti che sono stati fatti; quindi votati che saranno tutti gli articoli con tutti gli emendamenti, allora la Camera dovrà passare al voto generale per l'approvazione definitiva della legge. Mettere adesso ai voti se si vuole ammettere la legge in genere quando molti hanno sostenuto che questa non era legge ma semplice dichiarazione di principio, mi parrebbe cosa inconsequente alla discussione che abbiamo sentita.

Farini. — Dirò una parola sull'opposizione: credo che il Signor Deputato Mayr, che esclude la legge, abbia il diritto che la sua mozione sia rimandata alle sezioni: dopo questo io faccio un'altra mozione ed è che sia rimandata alle sezioni la legge oggi proposta, (*Sterbini interrompendolo: No, no.*) perchè sia riproposta la legge.

Mayr. — In questo caso mi unisco al Deputato Farini, e ritiro la proposizione.

Il presidente invita Farini a formulare la sua proposizione.

Il Segretario legge la proposizione di Farini.

Pantaleoni. — Io mi oppongo alla presa in considerazione della proposizione che la legge sia rimandata alle sezioni. Mi si opponga prima perchè (*È interrotto da voci che dicono si venga ad una nuova legge*). Allora aspettino una nuova legge: ma in qualunque modo sia formulato qualsiasi emendamento, non si devono mandare gli emendamenti alle sezioni senza averli prima votati. Presa la cosa in considerazione in que-

sto modo, si ritorna da capo. Inoltre questa è una legge che non riguarda che i Ministri, non riguarda i subalterni. In quell'ammendamento invece si parla di univ'er tutti i subalterni. Trattasi adunque di una nuova legge generale che abbracci e ministri e subalterni; ma allora si tratta di una Legge completamente nuova: e però si cominci dal rigettare quella che vi si presenta.

Bofondi. — Io sarci dell'opinione dell'avvocato Armellini, e credo che vi sia bisogno di una declaratoria, non di una Legge. La Legge è per tutti, quantunque i Ministri siano in una condizione ben diversa da quella in cui erano prima, perchè oggi esistono due Camere; una può accusarli, l'altra può giudicarli.

Voci. — Ai voti, ai voti.

Sterbini. — Il principio che tutti sono eguali in faccia alla legge è incontrastabile. Niuna distinzione adunque tra i ministri e le altre autorità del posto. Quando noi abbiamo decretato che violare il segreto delle lettere è reato di stato, è delitto di più alto tradimento, dobbiamo applicare a tutti coloro che si rendono colpevoli di questo delitto la medesima legge. A me sembra che la legge deve esser presa in altro senso: ammesso il principio, che credo dobbiamo ammettere, che tutti sono eguali in faccia alla legge, non vi è distinzione da ministro a subalterno, o ad altra autorità. Ammettiamo allora un altro principio sacrosanto, il principio dell'inviolabilità delle lettere, dichiariamo che colui il quale attentava a quest'inviolabilità, è reo di alto tradimento. Applicheremo a tutti la legge eguale.

Bonaparte. — Vengo ad appoggiare la proposizione dell'onorevole Deputato Farini. Tutti quelli che come noi, crederanno che la legge a noi presentata è illusoria, si riuniranno a questa proposizione. Si è detto che tutti gli ammendamenti proposti, anche quelli che non fossero stati votati dalla Camera, siano rimandanti alla Commissione, o nuova o antica come vorranno, a fine che con questi materiali ne faccia una legge degna della nostra Camera, degna dell'Italia, la quale come ho detto tante volte è assuefatta a mostrare la strada in ogni maniera di disciplina alle altre nazioni, non a seguirle servilmente le altrui. A questi documenti spero che la Camera mi permetterà di unire un nuovo ammendamento che non è mio, ma del nostro onorevole collega Fabri, al quale mi associo, e spero che moltissimi si uniranno leziandio. Egli benissimo ha osservato che la maggior parte delle volte non si aprono del tutto le lettere, perchè vi sono molti mezzi di sapere il contenuto senza aprirle del tutto; e questi possiamo dirlo, questi sono i divertimenti, i peccati veniali di quei signorini che solo di quando in quando giungono all'enormità di rompere i sigilli. Anche a ciò questo emendamento provvederebbe, ed è col permettere che alle lettere si possa mettere una sopraccarta senza però pagare di più. Ecco l'ammendamento (Legge). Io domando solamente che quest'ammendamento sia rimesso alla Commissione cogli altri, nel caso che si nomini questa Commissione.

Pantaleoni. — Fo osservare che questa è una legge composta non per altri che per i Ministri, e sarebbe curioso di vedere che una legge, che si fa solamente per la responsabilità ministeriale sul segreto postale, trattasse della sopraccarta, della spesa

dei sigilli, cose tutte proposte dall'onorevole Preopinante e che adottando la proposizione di mandare gli ammendamenti alle Sezioni dovrebbero entrare nel futuro progetto di Legge.

Bofondi. — Io credo che si debba oggi rifiutare la legge del Ministero, e che si possa la Camera occupare di una nuova forma di legge, relativa al segreto postale.

Bonaparte. — Quelli della nostra opinione devono schiettamente confessare che usiamo un mezzo gentile di ripudiare la legge proposita dal Ministero. Noi gli cambieremo se occorre anche il titolo, e invece di chiamarla legge contro i Ministri, se si rendessero colpevoli di questa reità, noi sostituiremo *Legge sull'inviolabilità del segreto postale*. Ora, Signori, dopo le anco più sagge che eleganti parole del deputato di Faenza, credo che tutti non possiamo far di meglio che unirvi in tutto o per tutto alle sue ammende, ed io per uno lo faccio con tutto il cuore. In quanto poi a quel che disse l'onorevole collega faciente funzione di relatore, che le pene richieste da voi sieno troppo severe per questa colpa, gli risponderò che i delitti di cui ci ha parlato facendoci inorridire, non sarebbero troppo puniti col taglio della testa (quando non fosse abolita la pena capitale), o almeno con la perdita perpetua della libertà personale! (*ai voti ai voti*) Vengo a concludere con un fatto, che mi pare non tutti conoscono in questa Camera, ed è che in Inghilterra è stata proposta una severissima legge della inviolabilità delle lettere contro i Ministri, appunto dopo la per noi fatale catastrofe de' Fratelli Bandiera, determinata in gran parte da questo infame artificio! Dopo quel nero fatto la generosa nazione inglese non ha esitato ad approvare quella legge, infliggendo così una punizione morale più terribile di tutte le punizioni fisiche, che si potessero infliggere, a colui che aveva commesso una sì enorme iniquità (*Voci . . . Ai voti ai voti. Viva discussione*).

Il Presidente legge due articoli del regolamento su questo proposito, quindi dice: Sembrandomi che la proposta del sig. Farini tenda appunto a questo, di conoscere cioè il parere del Consiglio, so vuole passare alla discussione diretta degli articoli, oppure vuole mandare gli ammendamenti alle sezioni (*Voci. — Sì, sì*). Allora farà leggere la proposizione.

Armellini. — La parola completa legge no, perchè ci può essere, per esempio, l'opinione di quelli che non ammettano

Mariani. — Bisogna star forte al progetto.

Il Presidente. — È appoggiato il sotto ammendamento di Armellini?

Armellini. — Mi pare che il mio non pregiudichi quelli che vogliono legge, al contrario io credo che ci bisogni una dichiarazione.

Il Presidente. — Quelli che ammettono il sotto ammendamento di Armellini si alzino in piedi (*non è ammesso*). Ora domanderò al Consiglio che quelli i quali ammettono la proposizione del sig. Farini si levino in piedi (*è ammessa*). L'ordine del giorno passa al progetto organico per l'armamento. Le Sezioni non si sono occupate ancora di questo progetto per l'armamento, a me però sembra una cosa urgente nel momento in cui si domandano armi e denaro, che il Consiglio si debba occupare con molta sollecitudine di questi oggetti. Io l'ho posta nell'ordine del giorno per sentire se il Consiglio vorrà occupar-

sene subito, oppure vorrà che passi anche questo alle sezioni.

Cicognani. — Nelle Sezioni se n'è parlato un poco; ma ognuno vede essere questo un lavoro; che esige tempo e molte riflessioni.

Sterbini. — Sembra che non sia in ordine il rapporto delle sezioni, per giudicare esattamente del merito di questo lavoro organico sui corpi militari.

Allora per non andare per le lunghe, giacchè è una materia di cui poco ne conosciamo il fondo, io pregherei la Camera, e domanderei il suo parere se si potesse oggi stesso nominare una Commissione di persone atte, di militari, che ce ne è qualcuno qui dentro, onde se è possibile, ne dia un rapporto, affinchè sia da noi deliberato immantinente (*Voci alle sezioni*). Può darsi benissimo che vi sia una sezione, dove non siano militari. Io vedo che questa Commissione non ha fatto nulla sino ad ora (*interrotto*). La Commissione delle Sezioni non se ne è occupata. Non sarebbe meglio di nominare tre o quattro della Camera, affinchè se ne occupassero subito, e possano decidere in conoscenza di causa?

Un Deputato. — Ma dove sono?

Sterbini. — Ci sono. C'è Torre, Rignano, Bracci (*interrotto*) Si esigerà tanto più tempo se andrà alle sezioni dove vi saranno molte persone che non hanno cognizioni su questa materia. Propongo, che secondo ciò che prescrive il regolamento, lasciando anche la libertà di nominare come meglio piace al Consiglio, si nomini una commissione per fare un rapporto.

Voci. — Appoggiata.

Il Presidente. — Essendo appoggiata la proposizione del Signor Sterbini io pongo a voti, se il Consiglio crede di nominare una Commissione, composta di 5 membri per l'esame del progetto organico sull'armamento. Quelli che ammettono la proposizione si levino in piedi. (*La proposizione è ammessa*.)

Estratte le schede sono scelti i signori: Bracci, Manzoni, Torre, Ferrari, e Massimo.

Il Presidente. — Prego che essa si riunisca per soddisfare ai voti comuni. Ora l'ordine del giorno porta la discussione di alcuni stati sulla truppa di linea. Fu fatta interpellazione al Ministero delle Armi per conoscere il quantitativo delle truppe di linea che si pagavano e che non si sapeva se realmente esistessero. Se il Consiglio crede, farà stampare questi stati. (*si acconsente*).

Bonaparte. — Signor Presidente, sono stati distribuiti adesso dei progetti di legge senza che siaci stato detto donde vengono. Forse la memoria potrà servire per ricordarcelo; ma bisognerebbe sempre indicare se vengono dal Ministero, o altrimenti portino le firme dei Colleghi che gli hanno proposti. Vorrei in somma che si sapesse come i suddetti progetti che, certamente non sono cascati dal cielo, sieno venuti nelle nostre mani.

Gamba. — Sono gli allegati del rapporto della Commissione sul prestito forzoso.

Dato dal Presidente l'ordine del giorno per la seguente tornata, si dichiara sciolta la seduta.

